



GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI NELLA NORMATIVA REGIONALE ITALIANA

2021

GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI NELLA NORMATIVA REGIONALE ITALIANA

2021





Pubblicazione a cura di

Morgana Galardi, Laura Contalbrigo, Antonia Ricci

Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Ideazione e progettazione grafica

Laboratorio comunicazione, SCSO – Formazione, comunicazione e servizi di supporto Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Nonostante l'attenzione dedicata alla stesura della pubblicazione e i controlli effettuati sulle immagini e sui contenuti, qualche errore potrebbe essere sfuggito alle nostre verifiche. Ce ne scusiamo con i lettori e li invitiamo a trasmetterci eventuali osservazioni l edizione: marzo 2021

Copyright © 2021 by Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, nº 633)

Pubblicazione non in vendita

I lettori che desiderano informazioni e aggiornamenti sulle attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie possono visitare il sito web www.izsvenezie.it o scrivere a comunicazione@izsvenezie.it

Indice

Premessa	p. 4
Elenco della normativa regionale in ambito di IAA	p. 5
Normativa regionale	p. 7
Abruzzo	p. 9
Basilicata	p. 14
Bolzano	p. 21
Calabria	p. 26
Campania	p. 31
Emilia Romagna	p. 35
Friuli Venezia Giulia	p. 37
Lazio	p. 38
Liguria	p. 43
Lombardia	p. 44
Marche	p. 47
Molise	p. 51
Piemonte	p. 54
Puglia	p. 55
Sardegna	p. 60
Sicilia	p. 62
Toscana	p. 66
Trento	p. 67
Umbria	p. 73
Valle d'Aosta	p. 76
Veneto	p. 82
Appendice	p. 83

Premessa

La regolamentazione di ciò che riguarda gli Interventi assistiti con animali è questione dibattuta da molti anni. Un primo Decreto del presidente del consiglio dei ministri è stato emanato il 28 febbraio 2003 quale recepimento dell'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet therapy".

Negli anni successivi in Italia ci sono stati vari tentativi di creare una legge riguardante gli IAA e infine si è riusciti a regolamentare il settore con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" del 25 marzo 2015.

Da quel momento in poi le Regioni hanno progressivamente recepito l'accordo e provveduto a successive implementazioni e provvedimenti attuativi al fine di applicare le Linee guida sul territorio nazionale.

Questo documento riassuntivo analizza la legislazione regionale sugli IAA al febbraio 2021 e funge da supporto sia per chi si sta approcciando a questo mondo sia per chi già vi opera.

Importante precisare il fatto che è previsto nel prossimo futuro un aggiornamento delle Linee guida per gli IAA, le quali restano un documento dinamico. La revisione, pur non intaccando i principi su cui le Linee guida si fondano, sarà finalizzata a risolvere le criticità emerse in questi anni di applicazione e portate alla luce dagli operatori del settore.

Si consiglia di restare aggiornati sulle novità in ambito normativo sia tramite la <u>pagina dedicata del sito del</u> CRN IAA sia tramite i portali web della propria Regione di residenza.

Prima dell'Accordo alcune Regioni (come Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto) avevano autonomamente emanato leggi per regolamentare il settore della pet therapy. Dopo l'Accordo tutte le Regioni hanno provveduto al recepimento in modo da garantire un'uniforme gestione sul territorio nazionale.

In generale le Regioni hanno implementato: le modalità di rilascio del nulla osta per le strutture specializzate, la formazione degli operatori e le modalità di accreditamento degli Enti che la erogano. Inoltre ogni Regione ha una sua specifica modulistica e un suo iter da seguire sia per l'approvazione che per i successivi controlli.

Verranno di seguito riportate in sintesi le caratteristiche peculiari delle normative di Regioni e Province autonome, ricordando che essendo tutte basate sulle Linee guida le parti perfettamente sovrapponibili ad esse non saranno riportate per esteso.

È fondamentale tenere presente che le Linee guida nazionali sono la base normativa imprescindibile per intraprendere IAA in Italia.

In questo documento non viene fatto nessun riferimento alle sezioni delle varie normative regionali in cui si richiama il riconoscimento della formazione pregressa poiché il termine ultimo è scaduto nel 2018.

Elenco della normativa regionale in ambito di IAA - 2021

Regione/Provincia autonoma	Delibera della Giunta Regionale/Provinciale	Legge Regionale/ Provinciale	Altro
<u>Abruzzo</u>	n. 60 del 13/02/2017		
<u>Basilicata</u>	n. 423 del 26/04/2016 n. 1076 del 13/10/2017 n. 363 del 19/06/2019	n. 35 del 06/12/2017	
<u>Bolzano</u>	n. 351 del 28/03/2017 n. 61 del 26/01/2021	n. 12 del 07/08/2017	
<u>Calabria</u>			Decreto commissario ad acta n. 45 del 28/02/2017 Decreto commissionario ad acta n. 260 del 07/12/2018
<u>Campania</u>	n. 82 del 21/02/2017		Decreto dirigenziale n. 291 del 03/12/2018
Emilia Romagna	n. 679 del 08/06/2015 n. 2020 del 26/11/2018		
Friuli Venezia Giulia	n. 1906 del 01/10/2015		
<u>Lazio</u>	n. 691 del 22/11/2016		Decreto del commissario ad acta n. U00070 del 09/03/2016 Determinazione G11110 del 03/10/2016 Nota n. 0110613 del 28/02/2018
<u>Liguria</u>	n. 842 del 30/07/2015		

<u>Lombardia</u>	n. X/5059 del 18/04/2016		<u>Circolare n. 7 del 27/03/2018</u>
<u>Marche</u>	n. 1117 del 27/09/2016 n. 526 del 23/04/2018 n. 388 del 08/04/2019		
<u>Molise</u>			Decreto del presidente della Regione Molise – Commissario ad acta n. 05 del 31/01/2017 Decreto del presidente della Regione Molise – Commissario ad acta n. 15 del 21/02/2018
<u>Piemonte</u>	n. 24-3177 del 18/04/2016		Decreto dirigenziale n. 696 del 18/10/2016
<u>Puglia</u>		n. 24 del 18/10/2016	Regolamento regionale n. 17 del 26/08/2019
<u>Sardegna</u>	n. 15/12 del 21/03/2017		
<u>Sicilia</u>			Decreto dell'Assessore della salute n. 473 del 23/03/2016 Decreto dell'Assessore della salute n. 122 del 23/01/2018
<u>Toscana</u>	n. 1153 del 30/11/2015 n. 639 del 11/06/2018		
<u>Trento</u>	n. 1011 del 13/06/2016 n. 507 del 31/03/2017 n. 428 del 16/03/2018		
<u>Umbria</u>	n. 453 del 21/04/2017		Determinazione dirigenziale n. 7503 del 17/07/2018 Determinazione dirigenziale n. 8501 del 27/08/2019
Valle d'Aosta	n. 1680 del 20/11/2015		Provvedimento dirigenziale n. 147 del 21/01/2016 Provvedimento dirigenziale n. 5445 del 16/11/2016 Provvedimento dirigenziale n. 4657 del 28/08/2018
<u>Veneto</u>	n. 170 del 23/02/2016		

Elenco della normativa regionale in ambito di IAA 2021

CLICCA SULLA REGIONE DI TUO INTERESSE



GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
NELLA NORMATIVA REGIONALE ITALIANA
2021

NORMATIVA REGIONALE 2021



Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 60 del 13/02/2017

Recepimento e normazione regionale

Con la <u>Deliberazione numero 60 del 13 febbraio 2017</u> della Giunta regionale è avvenuto in Abruzzo il recepimento dell'Accordo Stato-Regioni e contemporaneamente sono state definite le disposizioni regionali attuative.

Formazione

Per quanto riguarda l'accreditamento regionale delle strutture pubbliche o private che intendano erogare formazione in ambito di IAA è necessario presentare apposita domanda alla Struttura competente del Dipartimento per la salute ed il welfare tramite un modello disponibile sul sito regionale che deve essere compilato in bollo ed inviato alla struttura competente della Regione Abruzzo mediante il SUAP territoriale allegando la documentazione richiesta e le relative attestazioni. Inoltre è necessario garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- disporre di sede operativa all'interno del territorio regionale che rispetti tutte le normative vigenti. Tale struttura sarà sottoposta a sopraluogo/audit a cura del Servizio veterinario di sanità veterinaria, Igiene e sicurezza degli alimenti della Regione nell'ambito del piano annuale di controllo
- avere un atto di costituzione e uno statuto vigente con tra gli obiettivi quello della formazione
- avere procedure documentate per la progettazione e per l'erogazione di interventi formativi con monitoraggio e valutazione di apprendimento, esiti e soddisfazione dei beneficiari (gli esiti di tale valutazione dovranno essere forniti)
- parantire che il curriculum vitae professionale dei docenti sia coerente con le attività formative e la conservazione e aggiornamento dello stesso in archivio
- presenza di docenti che abbiano completato l'iter formativo specifico sulla base delle Linee guida
- > attuare le attività formative conformemente alle Linee guida
- nominare un responsabile didattico per ciascun corso che faccia da riferimento presso l'autorità regionale
- > accettare controllo e vigilanza da parte della regione riguardo allo svolgimento dei corsi







- ➤ dichiarare attraverso il legale rappresentante di non avere condanne passate in giudicato per reati ai danni dello Stato o della Comunità o di partecipazione a organizzazioni criminali, o di tipo mafioso (L. 575/65) o di corruzione, frode o riciclaggio; inoltre nessuna condanna di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare o interdizioni dai pubblici uffici
- dichiarare attraverso il legale rappresentante di essere a conoscenza che eventuali non conformità accertate prevedono la sospensione dell'accreditamento nonché la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti
- ➤ allegare la ricevuta del pagamento della tariffa prevista dalla regione di 100€ in caso di primo accreditamento e iscrizione all'albo regionale dei centri di formazione per la formazione di figure operanti negli IAA e 50€ in caso di variazioni

Per le strutture che ricevono valutazione positiva viene assegnato un numero di accreditamento specifico. Ogni anno le strutture sono tenute a presentare una relazione delle attività svolte al Dipartimento per la salute ed il welfare della Regione. La durata dell'accreditamento è di 5 anni e il rinnovo è previsto senza ulteriori oneri tramite domanda semplice e previa verifica di audit a cura del servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della ASL. Per quanto riguarda l'elenco l'iscrizione avviene con atto del dirigente del Servizio sanità veterinaria, Igiene e sicurezza degli alimenti della Regione). L'albo è pubblico e consultabile sul sito della Regione Abruzzo.

Elenchi

Albo regionale dei Centri di formazione pubblici e privati accreditati per la formazione delle figure professionali e degli operatori per l'attività di IAA

Modulistica

- Modulo per la richiesta di accreditamento ai fini della realizzazione di attività formative
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione








Figure sanitarie e operatori

In Regione Abruzzo le figure sanitarie e gli operatori che sono tenuti, oltre che a rispettare gli obblighi formativi delle Linee guida, a:

- avere più di 21 anni
- non essere interdetti dai pubblici uffici
- non avere riportato negli ultimi 5 anni condanna passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale o dell'articolo 544 del titolo IX bis codice penale
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
- non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale
- aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura di danni per lesioni personali causati dagli animali coinvolti nelle IAA

Come da Linee guida i responsabili dei progetti di IAA dovranno trasmettere al competente Assessorato alla sanità - Dipartimento per la salute e il welfare e al Centro di referenza nazionale, tramite inserimento nell'apposita sezione del DigItal Pet, l'elenco dei progetti attivati nell'anno e la sintesi dei risultati raggiunti entro il 31 dicembre di ogni anno.


Le figure professionali e gli operatori dovranno registrarsi presso il Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della ASL territorialmente competente di modo che chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile possa verificare la presenza di coloro che sono coinvolti negli elenchi. L'elenco è istituito presso la struttura competente del Dipartimento per la salute e il welfare della Regione.

Elenchi

Elenco regionale per le IAA; comprende figure professionali che erogano IAA in strutture riconosciute e non riconosciute e operatori che erogano IAA in strutture riconosciute e non riconosciute







Modulistica

- Modello per istanza di registrazione presso la ASL di figure professionali ed operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute
- Modulo per domanda iscrizione all'albo regionale delle figure professionali/operatori che erogano IAA
- Modello per le specie animali coinvolte e numero"

Centri e strutture

Preliminarmente all'esecuzione delle IAA il soggetto erogante dovrà somministrare apposita modulistica per garantire il consenso informato dell'utente, l'informazione ed il corretto trattamento dei dati nel rispetto della privacy.

I centri specializzati e le strutture non specializzate con animali residenziali necessitano di un nulla osta dei Servizi veterinario di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della ASL territoriale competente.

Ovviamente tutte le strutture eroganti IAA devono essere in regola con tutte le normative vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.) e contemporaneamente rispettare in base alle loro caratteristiche di centri specializzati o non specializzati, con animali residenziali o no, le indicazioni delle Linee guida nazionali.

Ricevuta la documentazione la ASL competente provvederà alla verifica della completezza dei requisiti e al rilascio delle attestazioni richieste con contestuale comunicazione al Servizio sanità veterinaria, igiene e sicurezza deli alimenti della Regione in modo da mantenere aggiornato dell'elenco.

Verifiche e controlli

La ASL competente provvederà alle verifiche del caso per i nulla osta. L'Autorità regionale, inoltre, in ottemperanza alle funzioni attribuitele ai sensi del presente Accordo e di quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria n. 320 del 1954 in materia di" Vigilanza sui concentramenti di animali" e anche da quanto previsto dalla L.R. n. 47/2013, potrà effettuare verifiche per la valutazione del mantenimento dei requisiti gestionali e strutturali, anche per il tramite della struttura competente della ASL. In caso di non







conformità essa stessa provvederà ad informare la struttura competente del Dipartimento per la salute e il welfare di quanto riscontrato e degli eventuali provvedimenti intrapresi.

Elenchi

► Elenco regionale delle strutture per gli IAA; comprende centri specializzati e strutture pubbliche o private non specializzate


L'elenco è tenuto dal competente Servizio DPF011 del Dipartimento per la salute e il welfare della Regione Abruzzo.

Modulistica

- Modello per domanda iscrizione all'elenco regionale da parte dei centri specializzati/strutture non specializzate che erogano IAA
- Nulla osta delle autorità sanitarie competenti







Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 423 del 26/04/2016 n. 1076 del 13/10/2017 n. 363 del 19/06/2019

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 35 del 06/12/2017

Recepimento e normazione regionale

Con la <u>Deliberazione numero 423 del 26 aprile 2016</u> della Giunta regionale avviene in Basilicata il recepimento dell'Accordo Stato-Regioni sulle Linee guida nazionali e viene autorizzato l'Ufficio veterinario ed igiene degli alimenti ad emanare provvedimenti tecnici di indirizzo in futuro.

Segue la <u>Deliberazione numero 1076 del 13 ottobre 2017</u> della Giunta regionale con oggetto "Linee guida vincolanti per l'istituzione dell'elenco regionale degli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di interventi assistili con gli animali e dell'elenco dei centri specializzati, dei centri non specializzati, delle figure professionali e degli operatori per interventi assistiti con gli animali ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni - Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015".

La Regione Basilicata ha inoltre promulgato la <u>Legge regionale numero 35 del 6 dicembre 2017</u> dal titolo "Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali" con l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli IAA, al fine di tutelare gli operatori, la salute dell'utente, il benessere dell'animale impiegato e la sicurezza dei centri di riabilitazione. In questa legge la Regione Basilicata prevede la disposizione annuale di finanziamenti regionali per progetti di TAA ed EAA. Prevede inoltre la possibilità di concedere beni immobili e proprietà regionali a soggetti certificati operanti nelle IAA di anno in anno con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.

Come ultimo provvedimento la Regione ha emanato la <u>Deliberazione numero 363 del 19 giugno 2019</u> ad integrazione della 1076 del 2017.


Formazione

Nell'Allegato A della Deliberazione numero 1076 del 13 ottobre 2017 si definiscono tutti gli aspetti riguardanti la formazione. Per garantire qualità e professionalità delle figure che erogano interventi assistiti con gli animali è necessario che i soggetti erogatori di formazione in materia di IAA siano:

- professionali e di competenze per erogare formazione
- ➤ accreditati come Provider ECM e/o come Enti che erogano attività di formazione e di orientamento e inseriti nell'elenco regionale a cura del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca







- in grado di garantire requisiti specifici quali la presenza di una segreteria scientifica, un team di docenti qualificato nel campo degli IAA ed un Piano formativo, rispondenti alle funzioni ed ai criteri stabiliti dalle Linee guida nazionali in materia di IAA
- in grado di dimostrare con la modulistica allegata di essere in contatto con strutture qualificate che erogano IAA e sono disposte ad ospitare gli allievi per i tirocini pratici previsti nei percorsi formativi

Nel dettaglio, si chiariscono i ruoli e i doveri della segreteria scientifica, che deve essere composta da almeno tre persone di cui una con funzione di coordinatore con competenze di progettazione e pianificazione della formazione. Inoltre la segreteria scientifica ha il compito di designare per ogni modulo formativo un responsabile scientifico con specifica competenza ed esperienza negli IAA.

Per quanto riguarda i docenti dei corsi devono essere presenti almeno: un medico, uno psicologo o psicoterapeuta, un medico veterinario, un pedagogista/educatore/insegnante e un tecnico/esperto nella conduzione e preparazione dell'animale tutti con formazione specifica e/o comprovata esperienza nel settore.

Il Dipartimento politiche della persona - Ufficio veterinario ed igiene alimenti gestisce le istanze di autorizzazione allo svolgimento dei corsi presentate dagli enti autorizzati. Inoltre gestisce le procedure di iscrizione all'elenco degli Enti di formazione accreditati per gli IAA e il loro rinnovo ogni 3 anni (previa richiesta di rinnovo dell'Ente e istruttoria per la verifica del persistere dei requisiti).

Inoltre lo stresso gestisce le istanze di autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati in materia di IAA riconosciuti dalla Regione Basilicata e con progetti formativi che abbiano le caratteristiche descritte nelle Linee guida, presentate dagli Enti una volta ottenuta l'iscrizione nel suddetto elenco regionale.

In questo allegato inoltre sono presenti la modulistica e le Linee guida vincolanti per la progettazione ed erogazione dei corsi, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, da parte gli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di interventi assistiti con gli animali. Inoltre sono indicati con precisione tutti gli adempimenti burocratici con le relative tempistiche compresi quelli di comunicazione e conservazione dei documenti.

Infine nella Deliberazione numero 363 del 19 giugno 2019 vi è un'integrazione della 1076 del 2017 per quanto riguarda la costituzione e composizione delle commissioni di esame dei corsi propedeutico, base, avanzato. Le commissioni debbono essere composte da tre componenti: il dirigente dell'ufficio veterinario







ed igiene alimenti o suo delegato come presidente; un docente dell'Ente di formazione con competenza tecnica e un rappresentante dell'Ente di formazione con funzione di segretario.

Verifiche e controlli

La Regione, anche attraverso le ASL, ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti dichiarati. Il Dipartimento politiche della persona - Ufficio veterinario ed igiene alimenti è incaricato, oltre che a ricevere le domande di autorizzazione dei progetti formativi con la relativa documentazione, anche degli eventuali sopralluoghi.

Elenchi

Elenco regionale degli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di IAA

Modulistica


- Domanda di iscrizione nell'elenco regionale degli Enti abilitati all'erogazione di formazione in materia di IAA
- Dichiarazione di collaborazione da parte di un centro specializzato
- Domanda per l'autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati
- Facsimile attestato partecipazione
- Facsimile attestato di idoneità

Figure sanitarie e operatori

Nell'allegato B sono presenti le linee guida vincolanti per l'iscrizione agli Elenchi regionali istituiti presso il Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata, tra cui l'elenco regionale delle figure professionali ed operatori. Le istanze di iscrizione agli elenchi sono raccolte e valutate dai Dipartimenti







di prevenzione sanità e benessere animale delle ASL competenti, in base alla residenza/domicilio del richiedente. Secondo quando descritto nell'allegato essi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità per il profilo specifico richiesto rilasciato da uno dei centri di formazione riconosciuti dalla Regione oppure presentare titoli riconosciuti dalle altre Regioni e rilasciati in conformità delle Linee guida nazionali.

Ogni ASL trasmette i propri dati sulle iscrizioni di figure professionali ed operatori all'Ufficio veterinario ed igiene alimenti - Dipartimento politiche della persona per la pubblicazione sul portale regionale.

Nella Legge regionale numero 35 del 6 dicembre 2017 oltre a venir riportate integralmente alcune sezioni delle linee guida vengono definiti alcuni obblighi che interessano gli operatori come ad esempio:


- lo svolgimento degli IAA è consentito solo previa stipula di copertura assicurativa a garanzia dei singoli utenti, degli operatori e dei centri e/o strutture che erogano gli IAA
- prima di avviare un intervento con la mediazione dell'animale, oltre alla necessaria valutazione preventiva delle possibili controindicazioni da parte di medici di medicina generale o specialisti, anche il rilascino di apposito certificato medico di non controindicazione all'attività ovvero, nel caso di impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, un certificato di sana e robusta costituzione e non solo una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne esercita la potestà come riportato nelle linee guida

Nella Legge regionale numero 35 del 6 dicembre 2017 viene istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la commissione per gli IAA, nominata con delibera del Consiglio regionale e composta da un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento e rappresentanti di tutte le figure previste negli IAA ed eventuali esperti in caso di necessità. I compiti sono:

- esaminare i progetti
- certificare i soggetti tra cui associazioni onlus e cooperative sociali, abilitati a erogare servizi di IAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali
- istituire l'albo dei soggetti certificati
- valutare i requisiti professionali delle figure coinvolte in TAA e EAA







- verificare validità e regolare svolgimento dei progetti
- > svolgere approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco

Elenchi

> elenco delle figure professionali e degli operatori abilitati a svolgere interventi assistiti con gli animali

Modulistica

- Domanda iscrizione all'elenco regionale delle figure professionali /operatori che erogano IAA
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione
- Modello di attestato di iscrizione all'elenco regionale delle figure professionali /operatori che erogano IAA

Centri e strutture


Nell'Allegato B della Deliberazione numero 1076 del 13 ottobre 2017 sono presenti le linee guida vincolanti per l'iscrizione agli elenchi regionali istituiti presso il Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata, tra cui l'elenco regionale dei centri specializzati e centri non specializzati. Le istanze di iscrizione agli elenchi sono raccolte e valutate dai Dipartimenti di prevenzione sanità e benessere animale delle ASL secondo quando descritto nell'allegato.

Le strutture non specializzate che erogano EAA senza animali residenziali e quelle che erogano AAA, pur non avendo necessità di nulla osta, devono presentare istanza di iscrizione all'elenco istituito presso le ASL, utilizzando appositi modelli. Inoltre vi è l'obbligo di comunicare l'inizio dei progetti all'ASL presso cui è iscritta la struttura con una relazione del medico veterinario esperto in IAA dell'équipe multidisciplinare che gestisce il progetto

Come da Linee guida nazionali i centri specializzati in TAA ed EAA, le strutture non specializzate che erogano TAA e quelle non specializzate che erogano EAA con animali residenziali hanno l'obbligo di







richiedere il nulla osta. Nella Regione Basilicata la richiesta va sottoposta ai Dipartimenti di prevenzione sanità e benessere animale delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio con specifico modello. Inoltre una volta ottenuto il nulla osta i centri e le strutture hanno l'obbligo di comunicare l'inizio dei progetti all'ASL presso cui sono iscritti con una relazione del medico veterinario esperto in IAA dell'équipe multidisciplinare che gestisce il progetto.

Tutte le strutture che erogano IAA hanno l'obbligo di verificare che le figure professionali ed operatori impiegati nei propri interventi siano regolarmente iscritti all'elenco regionale.

Tutti i centri sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre l'elenco dei progetti attivati nell'anno all'Ufficio veterinario ed igiene alimenti della Regione Basilicata - Dipartimento politiche della persona- per il tramite delle ASL presso cui sono iscritti. È necessario che sia allegata una sintetica descrizione dello svolgimento, dell'utenza coinvolta e dei risultati raggiunti; tale documentazione sarà trasmessa al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

Ogni ASL trasmette i propri dati sulle iscrizioni dei centri specializzati e delle strutture non specializzate all'Ufficio veterinario ed igiene alimenti per la pubblicazione sul portale regionale.

Nella Legge regionale numero 35 del 6 dicembre 2017 vengono definiti specifici requisiti per l'erogazione di riabilitazione equestre. Di seguito i punti salienti:


- ► l'inserimento tra le AAA dell'equitazione sportiva per disabili (denominata anche pre-sportiva, in cui l'utente viene inserito in sedute di equitazione anche con normodotati e svolge normale vita di scuderia);
- indicazioni specifiche sui centri che erogano riabilitazione equestre, sia per quanto riguarda le strutture che le attrezzature

Verifiche e controlli

Il nulla osta viene rilasciato, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, a seguito della verifica dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti nelle Linee guida differenziati per centri specializzati e strutture







non specializzate. Inoltre tutte le strutture devono essere in regola con le norme/autorizzazioni di natura amministrativa, edilizia, sanitaria previste dalla normativa vigente.

Elenchi


- Elenco regionale dei centri specializzatiì e dei centri non specializzati
- Elenco dei centri/strutture con obbligo di nulla osta
- Elenco delle strutture senza obbligo di nulla osta

Modulistica

- Istanza di nulla osta per centro specializzato/struttura TAA/EAA
- > Istanza di iscrizione elenco regionale della struttura non specializzata senza obbligo di nulla osta
- Modello di nulla osta delle autorità sanitarie competenti
- Modello di attestato di iscrizione all'elenco regionale delle strutture che erogano IAA senza obbligo di nulla osta







Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 351 del 28/03/2017 n. 62 del 26/01/2021

Legge Regionale/Provinciale

n. 12 del 07/08/2017

Recepimento e normazione regionale

Il recepimento dell'Accordo Stato-Regioni è avvenuto con la <u>Deliberazione 351 del 28 marzo 2017</u> per uniformare le pratiche a livello provinciale e nazionale.

Oltre a ciò nella Legge provinciale numero 12 del 7 agosto 2017, dove vi sono varie modifiche a leggi già in vigore nella Provincia autonoma di Bolzano, viene inserito dopo l'articolo 40-bis della Legge provinciale numero 7 del 5 marzo 2001 dal titolo "Riordinamento del servizio sanitario provinciale" l'articolo 40-ter dedicato agli IAA. In questo si dichiara che la Provincia autonoma di Bolzano promuove gli IAA nel rispetto delle normative vigenti. E che sarà la Giunta provinciale che definirà gli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli interventi assistiti con gli animali sul territorio provinciale, i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti, nonché l'istituzione di appositi organismi tecnici a supporto delle relative attività.

Infine con la <u>Deliberazione numero 61 del 26 gennaio 2021</u> della Giunta provinciale vengono approvate le linee guida provinciali sugli IAA.

Formazione


La formazione in ambito di IAA può essere svolta solo da soggetti accreditati presso la Provincia automa di Bolzano. L'iter per l'accreditamento comprende le seguenti fasi:

- > Verifica della domanda e della documentazione e rilascio dell'accreditamento provvisorio
- > Audit di controllo presso la sede dell'ente
- ➤ Rilascio dell'accreditamento standard da parte dell'apposita commissione

 Controllo degli enti accreditati ed eventuale adozione di provvedimenti a loro carico in caso di violazioni








Per quanto riguarda i contenuti della formazione si rimanda all'allegato E della Deliberazione numero 61 del 26 gennaio 2021 che riprendono le Linee guida. Invece i requisiti necessari ai provider per ottenere l'accreditamento sono:

- Sede operativa in provincia di Bolzano
- Impegno nel campo della formazione previsto nello statuto, anche a titolo non esclusivo
- Presenza di una segreteria scientifica e di docenti qualificati (con le caratteristiche esplicitate anche nel Vademecum per l'organizzazione dei corsi di formazione in interventi assistiti con gli animali del CRN IAA)
- Disponibilità di un centro specializzato o di una struttura non specializzata idonei allo svolgimento della parte pratica e dei tirocini che rispetti i requisiti previsti dalle seguenti linee guida
- Disponibilità di una struttura amministrativa adeguata a svolgere le funzioni di direzione, coordinamento, segreteria e tenuta dei registri relativi all'attività formativa svolta e di risorse umane tali da configurare un'organizzazione finalizzata alla formazione, incluso un responsabile della forma specializzato in IAA di comprovata esperienza
- Esistenza di un programma formativo costituito da singoli progetti per i quali sono specificati gli obiettivi di apprendimento, i destinatari, i contenuti, le metodologie didattiche, i sistemi di verifica dell'apprendimento e il responsabile o i responsabili scientifici e di procedure documentate a garanzia di uno svolgimento efficace dell'attività formativa (valutazione delle competenze in ingresso, rilevamento delle presenze, raggiungimento dell'obiettivo formativo, verifica della qualità e delle finalità del progetto formativo, valutazione della qualità percepita)
- Esistenza di un sistema di valutazione basato su controllo delle presenze, rilevazione di gradimento e qualità percepita, accertamento dell'apprendimento

La domanda e la documentazione allegata necessaria ad accertare i requisiti devono essere sottoposti all'ente accreditante. Se l'esito dell'accreditamento è positivo esso viene rilasciato per 5 anni e gli elenchi







degli enti accreditati in provincia si appoggiano al portale Digltal Pet. È necessario inoltre che il provider accreditato conservi tutta la documentazione relativa a corsi ed esami svolti per 5 anni per renderla disponibile in caso di controlli.

Le uniche eccezioni a tali procedura di accreditamento riguardano la Libera Università di Bolzano e la Scuola provinciale superiore di sanità – Claudiana le quali non necessitano dell'accreditamento quali provider e qualora attivino dei percorsi formativi dovranno richiedere autorizzazione singolarmente per ogni progetto.

Verifiche e controlli

La Provincia autonoma di Bolzano, ripartizione Salute - Ufficio Ordinamento sanitario quale ente di accreditamento per la formazione in materia di IAA provvede ai controlli sui provider di formazione tramite gli auditors dell'osservatorio provinciale dell'Educazione Continua in Medicina. Oltre a queste figure la verifica della documentazione è svolta da una commissione provinciale nominata con Provvedimento dell'assessore alla Salute e composto da: due esperti in IAA (designati tra i dipendenti della provincia e/o dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige) e un componente della Commissione per la formazione continua ECM della Provincia autonoma di Bolzano. La commissione entro 30 gg dal ricevimento della domanda valuta la documentazione in caso di esito positivo rilascia un accreditamento provvisorio con validità 6 mesi, in caso invece di difformità lievi il richiedente viene invitato a sanare le carenze e l'accreditamento risulta sospeso fino ad una data stabilita. In caso di difformità gravi l'accreditamento viene negato. Vengono inoltre effettuate ispezioni e controlli da parte dell'ente accreditante anche una volta rilasciato l'accreditamento per verificare il mantenimento dei requisiti.

Elenchi

Elenco degli enti di formazione accreditati

Modulistica

Facsimile della domanda di accreditamento come ente di formazione








Figure sanitarie e operatori

Come da linee guida si indica che per operare all'interno di un'equipe multidisciplinare è necessario possedere un attestato di idoneità agli IAA. Inoltre si esplicita che in EAA e TAA referente di intervento e coadiutore dell'animale devono essere due persone distinte.

Flenchi

Elenco delle figure professionali, sanitarie e non, e degli operatori attivi nell'ambito degli IAA

Modulistica

- Facsimile dell'attestato di partecipazione
- Facsimile dell'attestato di idoneità
- Facsimile della domanda di inserimento nell'elenco degli operatori

Centri e strutture

Come da Linee guida nazionali i centri specializzati in TAA ed EAA, le strutture non specializzate che erogano TAA e quelle non specializzate che erogano EAA con animali residenziali hanno l'obbligo di nulla osta rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Salute - Ufficio Governo sanitario, se invece l'intervento è erogato in strutture terze che non richiedono nulla osta il responsabile di progetto o di attività o l'eventuale altra figura responsabile deve verificarne previamente l'idoneità e rilasciare una dichiarazione in merito.

Per le strutture che richiedono il nulla osta sono definiti i requisiti specifici nell'allegato A della Deliberazione, se la struttura al momento della richiesta non li possiede può sottoporre alla Ripartizione provinciale Salute - Ufficio Governo sanitario un piano di adeguamento con indicazioni di modalità e tempi per implementare i requisiti mancanti.







Viene inoltre definito che per quanto riguarda gli aspetti amministrativi ed organizzativi del progetto essi possano essere curati da un coordinatore facente parte di un ente di riferimento che opera nell'ambito degli IAA. In caso ciò avvenisse sarebbe necessario all'avvio del progetto formalizzare la suddivisione delle mansioni con il responsabile del progetto.

Verifiche e controlli

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate spetta, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica e al Servizio Veterinario aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Elenchi

Elenco dei centri specializzati e delle strutture riconosciute (non specializzate) che erogano IAA

Modulistica

- Requisiti delle strutture
- Facsimile di richiesta del nulla osta
- Dichiarazione relativa alle strutture terze che ospitano IAA







CALABRIA

Decreto Commissario ad Acta n. 45 del 28/02/2017

Decreto Commissionario ad Acta n. 260 del 07/12/2018

Recepimento e normazione regionale

Il commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria con il **Decreto numero 45 del 28 febbraio 2017** recepisce l'Accordo Stato-Regioni.

In questo documento si cita la Legge regionale 9 luglio 2013, n. 31 che aveva stabilito le "Norme in materia di Pet therapy, terapia, attività ed educazione assistita con animali", e si precisa che per la piena esecutività di quanto legiferato è necessaria l'adozione di Linee guida che indichino nel dettaglio le modalità dell'applicazione della norma. Nella legge precedente e nel Regolamento regionale sugli IAA, emanato con la deliberazione numero 120 dell'8 aprile 2014, si stabiliva che: la Regione individua e promuove gli IAA, fornendo anche ambiti applicativi, gli animali ammessi e le loro caratteristiche. Inoltre con questa legge la Giunta regionale istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una commissione per gli interventi assistiti con gli animali, composta da:

- un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzioni di coordinamento
- un medico con specializzazione in neurologia o psichiatria
- uno psicologo
- un medico veterinario zooiatra
- un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate
- un professionista della riabilitazione (fisioterapista, tecnico della neuropsicomotricità, terapista occupazionale, etc.) con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA
- un educatore professionale, con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA

La commissione aveva funzioni di vigilanza e valutazione dei progetti e degli operatori degli IAA prima dell'entrata in vigore delle Linee guida. Inoltre per la legge regionale era considerato necessario agire in equipe multidisciplinari con una composizione assimilabile a quella richiesta nelle Linee guida.







CALABRIA

Un ulteriore atto del commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria avviene con il <u>Decreto numero 260 del 7 dicembre 2018</u> sulla procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati riconosciuti dalla Regione Calabria e l'iscrizione agli elenchi regionali di centri specializzati, centri non specializzati, figure professionali e operatori.

Formazione

Nel Decreto numero 260 del 7 dicembre 2018 viene recepito il Vademecum per l'organizzazione dei corsi di formazione in interventi assistiti con gli animali redatto dal Centro di referenza nazionale per gli IAA e trasmesso dal Ministero della salute con nota n. DGSAF 25415-P-07/11/2017.

Nell'Allegato A si tratta "Interventi assistiti con gli animali - procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati riconosciuti dalla Regione".

Possono presentare istanza per l'erogazione di corsi di formazione in materia di IAA gli Enti pubblici e privati che erogano attività di formazione e di orientamento, accreditati in Regione. Essi oltre ai requisiti previsti per l'accreditamento regionale, dovranno essere autorizzati ad erogare formazione in materia di IAA, rilasciare attestati di partecipazione e di idoneità riconosciuti dalla Regione Calabria e iscrivere direttamente coloro che hanno superato positivamente il corso propedeutico e coloro che hanno completato il percorso formativo nel portale nazionale Digltal Pet.

Per attivare i corsi gli Enti formatori devono rispettare quanto riportato nel Vademecum per l'erogazione dei corsi di formazione in Interventi assistiti con gli animali. I requisiti indispensabili per l'iscrizione all'elenco regionale sono:

- presenza di una segreteria scientifica con le caratteristiche riportate nel citato Vademecum
- team di docenti qualificati per titoli ed esperienza nel campo specifico degli IAA, o nella materia oggetto di insegnamento
- disponibilità di strutture qualificate ad accogliere gli allievi per lo svolgimento della parte pratica e del tirocinio obbligatorio nei percorsi formativi







CALABRIA

La valutazione dell'adeguatezza della segreteria scientifica è demandata all'apposita commissione istituita dalla Regione Calabria. La segreteria scientifica è preposta alla validazione del piano formativo a livello scientifico. Essa designa per ogni singolo corso il responsabile scientifico, quale responsabile del singolo modulo formativo e del raggiungimento degli obiettivi. Tale figura deve essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia AAI ib

La parte pratica prevista in ogni corso dovrà essere svolta in collaborazione con strutture qualificate con comprovata e pluriennale esperienza quindi la "Dichiarazione di collaborazione da parte del centro specializzato in TAA/EAA o della struttura non specializzata che ospita IAA" firmata dal responsabile del centro dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione.

Per le verifiche di apprendimento la commissione di esame, su richiesta dell'ente di formazione, è nominata dalla Regione Calabria, il presidente è un funzionario della Regione qualificato nel settore degli IAA. Tutta la documentazione riguardante ogni corso di formazione deve essere conservata dall'ente per 5 anni.

L'Ente di formazione, autorizzato allo svolgimento dei corsi, si impegna ad inserire nel portale Digltal Pet l'elenco dei discenti che hanno conseguito l'attestato di partecipazione al corso propedeutico e l'attestato di idoneità a seguito del positivo completamento del corso, entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi stessi.

Verifiche e controlli

La Task force veterinaria ha facoltà di svolgere controlli a campione sui titoli di studio posseduti dai discenti che hanno ottenuto attestati di idoneità. Inoltre, per quanto riguarda le strutture operanti negli IAA disposte ad accogliere i corsisti la Regione, sempre tramite la Task force veterinaria, ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti dichiarati. I tipi di corso e i contenuti formativi devono essere rispondenti a quanto richiesto nelle linee guida nazionali, anche in questo caso la Task force veterinaria, ha facoltà di effettuare controlli.







Modulistica

- Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli enti di formazione per IAA
- Dichiarazione di collaborazione da parte di un centro specializzato
- Facsimile attestato di partecipazione
- ► Facsimile attestato di idoneità

Figure sanitarie e operatori

Nell'Allegato B al Decreto numero 260 del 7 dicembre 2018 vengono trattati: "Interventi assistiti con gli animali - Iscrizione agli elenchi regionali di centri specializzati, centri non specializzati, figure professionali e operatori".

Per l'iscrizione agli elenchi le figure professionali e gli operatori che si sono formati sul territorio della Regione Calabria devono essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dai centri di formazione riconosciuti per il profilo specifico richiesto per l'attività svolta. Coloro che conseguono attestati di idoneità al termine di corsi erogati da Enti di formazione accreditati, riconosciuti dalla Regione Calabria, saranno iscritti direttamente negli elenchi pubblicati sul Digltal Pet da parte degli Enti di formazione stessi.

Per quanto riguarda gli adempimenti dei responsabili di progetto di TAA/EAA. La progettazione degli interventi di TAA/EAA deve seguire le modalità operative indicate al capitolo 7 delle Linee guida nazionali per gli IAA. L'impiego e la scelta degli animali devono essere effettuati in osservanza delle indicazioni contenute nel capitolo 8 delle citate Linee guida. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni i responsabili di progetto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono tenuti ad inserire nell'apposita sezione del portale DigItal Pet i progetti di TAA ed EAA attivati nell'anno.

Elenchi

> Elenco regionale di figure professionali e operatori che erogano IAA







Centri e strutture

Qui si dispone che tutti i centri specializzati in TAA/EAA e tutte le strutture pubbliche e private non specializzate che ospitano IAA debbano essere in regola con le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.).

Inoltre, sono soggetti all'obbligo del possesso di uno specifico nulla osta della ASL le tipologie di centri/strutture descritte nelle Linee guida. Esse sono tenute a fare richiesta di rilascio dello stesso alla ASL. Le strutture non specializzate che erogano EAA senza animali residenziali e quelle che erogano attività assistita con gli animali non hanno obbligo di nulla osta.

I centri specializzati che erogano TAA ed EAA, le strutture non specializzate che erogano TAA e le strutture non specializzate che erogano EAA con animali residenziali devono richiedere il nulla osta presentando istanza "informatizzata" attraverso il portale Digltal Pet. Sarà necessario accedere al portale, iscriversi in qualità di legale rappresentante della struttura e procedere alla registrazione della struttura che si rappresenta. Il rilascio del nulla osta avviene entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Tutte le strutture che erogano IAA hanno l'obbligo di verificare che le figure professionali ed operatori coinvolti ni propri interventi siano regolarmente iscritti agli elenchi pubblicati sul portale Digital Pet.

Verifiche e controlli

La verifica dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti nelle Linee guida è a cura della Task force veterinaria, la quale una volta rilasciato il nulla osta procede all'iscrizione delle strutture nel portale nazionale "Digital Pet" validando i dati inseriti dal responsabile della struttura.

Elenchi

Elenco regionale dei centri specializzati in TAA ed EAA e strutture non specializzate







Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 82 del 21/02/2017

Altro

Decreto dirigenziale n. 291 del 03/12/2018

Recepimento e normazione regionale

La Giunta regionale con la <u>Delibera numero 82 del 21 febbraio 2017</u> attua il recepimento dell'Accordo Stato-Regioni allegando le Linee guida.

Successivamente è emanato dalla Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale il <u>Decreto dirigenziale numero 291 del 3 dicembre 2018</u> dal titolo "Interventi assistiti con gli animali (IAA) - Procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati riconosciuti dalla Regione Campania e iscrizione agli elenchi regionali di centri specializzati, centri non specializzati, figure professionali e operatori". Questo decreto disciplina le modalità di autorizzazione dei soggetti abilitati alla formazione in materia di IAA e dei corsi in materia di IAA, nonché l'iscrizione agli elenchi regionali dei centri specializzati, delle strutture non specializzate, delle figure professionali e degli operatori.

Formazione

Nell'Allegato A "Linee guida vincolanti per l'istituzione dell'elenco delle agenzie/enti abilitati ad erogare formazione in materia di IAA ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni - Repertorio atti n. 60/CRS del 25/03/2015" del Decreto dirigenziale numero 291 del 3 dicembre 2018 viene disciplinata la formazione dei soggetti che intendono svolgere interventi assistiti con gli animali onde assicurarsi che tutte le figure professionali e gli operatori che erogano IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle Linee guida nazionali, a garanzia della qualità dei servizi offerti all'utenza finale.

Gli Enti che possono erogare formazione in materia di IAA e rilasciare gli attestati di partecipazione e di idoneità riconosciuti dalla Regione Campania sono:

- le strutture sanitarie pubbliche in quanto già sedi didattiche erogatrici di: attività formative sociosanitarie, di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; Educazione continua in medicina; Corso di formazione specifica in Medicina generale; Lauree triennali di ambito sanitario
- le Agenzie di formazione già accreditate con la UOD Formazione professionale della Regione Campania







Per l'iscrizione all'elenco regionale sono altresì indispensabili i seguenti requisiti:

- presenza di una segreteria scientifica con le caratteristiche riportate nel Vademecum per l'erogazione dei corsi di formazione in interventi assistiti con gli animali, elaborato dal CRN IAA
- team di docenti qualificati per titoli ed esperienza nel campo specifico degli IAA, o nella materia oggetto di insegnamento secondo le indicazioni riportate nel Vademecum
- bisponibilità di strutture per lo svolgimento della parte pratica e del tirocinio dove previsto; queste se ubicate in Regione Campania dovranno necessariamente essere iscritte all'elenco regionale

Quindi la segreteria scientifica deve essere composta da almeno 3 membri, di cui uno con il ruolo di coordinatore, e rappresentare le 5 aree scientifiche che gli IAA coinvolgono. Essa è preposta alla validazione del piano formativo a livello scientifico e designa per ogni singolo corso il responsabile scientifico, che deve avere specifiche competenze ed esperienze in IAA.

Per quanto riguarda i docenti anche qui devono rappresentare le 5 aree scientifico disciplinari indicate nel Vademecum e inoltre devono essere in possesso di adeguata formazione specifica e/o comprovata esperienza pluriennale nel settore degli IAA.


I soggetti registrati secondo le norme regionali possono svolgere attività di formazione in materia di IAA presentando apposita comunicazione al SUAP di riferimento. La Regione Campania provvede a pubblicare l'elenco delle Agenzie/Enti registrati per l'erogazione della formazione in IAA sul sito istituzionale della Giunta regionale della Campania ed a comunicarlo al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

Le agenzie che hanno effettuato la comunicazione di inizio attività autocertificando di possedere i requisiti previsti e gli Enti di formazione che hanno chiesto l'inserimento nell'elenco regionale, possono svolgere corsi di formazione non finanziati in materia di IAA riconosciuti dalla Regione Campania. Preventivamente allo svolgimento dei corsi, le Agenzie di formazione e gli Enti pubblici, dovranno accreditarsi con il sistema informatico regionale.

La commissione di esame, su richiesta dell'agenzia/ente formatore, è formata da un componente della Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema sanitario regionale, da un dirigente dell'ASL di riferimento e da uno o più docenti del corso.







Gli Enti di formazione riconosciuti dalla Regione rilasciano gli attestati di idoneità per il profilo specifico richiesto e la regione una volta ricevuti i dati provvede ad inserire le figure direttamente nell'elenco regionale. Per coloro che sono formati in altre regioni invece va effettuata richiesta alla UOD "Prevenzione e sanità pubblica veterinaria" per l'inserimento nell'elenco regionale.

Per ogni sessione didattica i formatori hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione per 5 anni e renderla disponibile in caso di controlli da parte della regione.

Verifiche e controlli

La Regione, anche attraverso le AASSLL, ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti dichiarati.

Elenchi

Elenco regionale degli Enti pubblici e delle agenzie formative abilitati all'erogazione della formazione in materia di IAA

Modulistica

- Format attestati di idoneità e partecipazione
- Scheda supplementare per agenzie/enti che effettuano corsi di formazione per figure professionali ed operatori IAA


Figure sanitarie e operatori

Per l'accesso a tutti i tipi di corsi è obbligatorio aver compiuto il 18° anno di età al momento dell'iscrizione oltre che essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dalle Linee guida nazionali.

Le figure professionali e gli operatori che si sono formati in Regione Campania e che intendono







effettuare IAA devono essere in possesso dell'attestato di idoneità per il profilo richiesto rilasciato da un centro di formazione riconosciuto.

La Regione provvede a formare l'elenco regionale degli operatori IAA attingendo dai dati di coloro che erogano formazione sul territorio regionale. Gli operatori che invece si sono formati in altre regioni possono richiedere via PEC l'inserimento nell'elenco regionale alla UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria.

Elenchi

Elenco regionale di figure professionali ed operatori

Centri e strutture

Tutti i centri specializzati e le strutture non specializzate che erogano IAA devono essere in regola con le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.). Per i requisiti strutturali e gestionali dei centri specializzati, come anche per quelli delle strutture non specializzate e degli adempimenti la normativa regionale ricalca in toto le Linee guida.

Ai sensi della DGRC 318 del 21/05/2015 pubblicata sul BURC n. 34 del 01/06/2015 la registrazione avviene presentando una "Comunicazione" al SUAP competente per territorio. I Servizi veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL hanno la responsabilità di registrare i centri specializzati e le strutture non specializzate nel sistema informatico regionale.

Le strutture che erogano IAA hanno l'obbligo di verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti nei propri interventi siano presenti nell'elenco regionale.

Elenchi

> Elenco regionale dei centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano IAA







E M I L I A ROMAGNA

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 679 del 08/06/2015 n. 2020 del 26/11/2018

Recepimento e normazione regionale

Con la con la <u>Deliberazione numero 679 del 8 giugno 2015</u> della Giunta regionale l'Emilia-Romagna recepisce le Linee guida.

In seguito con la <u>Delibera numero 2020 del 26 novembre 2018</u> fornisce le disposizioni attuative del precedente recepimento.

Formazione

Nel primo Allegato alla norma è riportato tutto ciò che riguarda la formazione e si rimanda, oltre che alle linee guida, anche alla consultazione del Vademecum per l'organizzazione dei corsi di formazione emanato dal Ministero della salute.

Gli Enti che possono svolgere formazione per gli IAA sono quelli accreditati in Regione oppure le Università, comunque previa autorizzazione. I corsi dovranno essere autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionale per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate e i progetti formativi dovranno essere autorizzati tramite determinazione dirigenziale, tali autorizzazioni vengono pubblicato su un'apposita sezione del sito della regione.

Vengono date istruzioni specifiche per le commissioni esaminatrici, le quali devono essere composte da 3 componenti individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso e tra questi deve essere presente il coordinatore del percorso formativo. Si specifica che le prove di verifica devono essere organizzate secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure e che deve essere redatto apposito verbale.

Modulistica

- Modello di verbale di verifica dell'apprendimento
- Modello di attestazione per corso propedeutico
- Modello di attestazione per i corsi base
- Modello di attestazione per il corso avanzato







E M I L I A ROMAGNA

Figure sanitarie e operatori

Nella delibera viene stabilito che per la registrazione delle figure professionali e degli operatori idonei gli enti formatori devono procedere direttamente all'immissione dei dati nel portale DigItal Pet, in modo da implementare la banca dati nazionale.

Centri e strutture

Nel secondo Allegato vengono definite le procedure per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e EAA con animali residenziali. I richiedenti nulla osta devono presentare istanza ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL competenti sul territorio. Il nulla osta viene rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza e deve essere inviato al Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione - Area sanità animale e igiene degli alimenti per la registrazione sul portale nazionale Digital Pet.

Nella modulistica specifica viene anche richiesto al legale rappresentante del centro/struttura di verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano iscritti all'elenco regionale e di registrare sul DigItal Pet l'elenco dei progetti di EAA e TAA.

Viene inoltre richiesto di allegare planimetria dettagliata con destinazione di uso dei locali e relazione tecnica riguardante le tipologie di Intervento praticate e le misure per la tutela del benessere animale sia durante le sedute sia nei periodi di inattività.

Verifiche e controlli

Una volta ricevuta l'istanza le Aziende USL procederanno alla verifica del rispetto delle norme/autorizzazioni della normativa vigente e dei requisiti stabiliti dalle Linee guida, riepilogati all'interno della delibera in una tabella riassuntiva.

Modulistica

- Domanda di nulla osta e iscrizione al registro regionale
- Modello nulla osta
- Check list per la verifica dei requisiti stabiliti dalle linee guida







Recepimento e normazione regionale

Il recepimento delle Linee guida avviene con la <u>Deliberazione numero 1906 del 1 ottobre 2015</u>. Inoltre in questo atto viene revocata la precedente norma regionale riguardante gli IAA in quanto non conforme all'Accordo Stato-Regioni.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 1906 del 01/10/2015







LAZIO

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 691 del 22/11/2016

Altro

Decreto del Commissario ad Acta n. U00070 del 09/03/2016 Determinazione G11110 del 03/10/2016

Nota n. 0110613 del 28/02/2018

Recepimento e normazione regionale

Il presidente della Regione in qualità di commissario ad acta con il <u>Decreto numero U00070 del 9 marzo 2016</u> recepisce le Linee guida e contemporaneamente definisce le disposizioni attuative.

Oltre a ciò è stata emessa dalla Direzione regionale alla salute e politiche sociali la <u>Determinazione numero</u> <u>G11110 del 3 ottobre 2016</u> per regolamentare gli elenchi regionali e le istanze di iscrizione ad essi che devono essere accolte e valutate dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

La Giunta regionale con la <u>Deliberazione numero 691 del 22 novembre 2016</u> istituisce l'elenco degli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di IAA.

Infine la Nota n. 0110613 del 28 febbraio 2018 chiarisce le modalità di accesso ai corsi di formazione IAA.

Formazione

In Regione Lazio gli Enti di formazione riconosciuti per gli IAA devono essere accreditati come provider ECM e/o come enti eroganti attività di formazione e orientamento. Devono inoltre garantire la presenza di un comitato scientifico, di un team di docenti e di un piano formativo rispondenti a quanto indicato nelle Linee guida.


Con il Decreto del commissario viene istituito l'elenco regionale dei formatori per gli IAA pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi si ricalcano le indicazioni delle Linee guida tranne che per la precisazione che gli alunni dovranno aver compiuti 18 anni per partecipare (inoltre nella Nota del 2018 viene chiarito che per acceder ai corsi è necessario oltre ad aver raggiunto la maggior età anche aver assolto al diritto dovere di istruzione/formazione).

Nella Deliberazione della Giunta regionale si determina che gli enti debbano essere valutati per accertare requisiti di professionalità ed esperienza da parte della Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università e diritto allo studio con, se necessario, l'assistenza delle strutture regionali







LAZIO

della Direzione salute e politiche sociali. E si chiarisce che gli Enti per fare richiesta di iscrizione all'elenco regionale devono:

- ssere accreditati come provider ECM o enti che erogano attività di formazione e di orientamento
- avere una segreteria scientifica composta da almeno 3 persone di cui una in qualità di coordinatore con competenze di progettazione e pianificazione nella formazione (la segreteria scientifica designa i responsabili scientifici)
- l responsabile scientifico di ogni corso deve avere specifica competenza ed esperienza negli IAA
- ➤ i docenti dei corsi dovranno essere in possesso di adeguata formazione specifica e/o comprovata esperienza pluriennale nel settore e tra di essi ci dovranno essere almeno: un medico, uno psicologo/ psicoterapeuta, un pedagogista/educatore/insegnante, un tecnico/esperto per la conduzione e preparazione dell'animale coinvolto nello specifico corso con esperienza di almeno 5 anni
- b dimostrare la disponibilità di centri specializzati disposti ad accogliere gli allievi per i tirocini obbligatori

L'istanza di iscrizione all'elenco regionale degli enti di formazione deve essere presentata alla Direzione salute e politiche sociali la quale la valuterà attraverso una commissione ad hoc. L'autorizzazione ha validità triennale, al termine di essa si dovrà chiedere il rinnovo alla Direzione salute e politiche sociali che valuterà la persistenza dei requisiti.

In caso di esito positivo l'ente può presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione al Servizio della direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università e diritto allo studio; sempre a questa direzione vengono richieste le autorizzazioni per i progetti formativi.

Viene inoltre descritta in ogni sua fase la procedura di presentazione dei progetti formativi per l'autorizzazione e la Modulistica necessaria. Viene anche definito l'obbligo di comunicare il conseguimento degli attestati entro 30 gg tramite specifico modello alla Direzione salute e politiche sociali e al Centro di referenza nazionale. Infine è sancito l'obbligo di conservare tutto ciò che riguarda i vari corsi per 5 anni in caso di verifiche da parte della Regione.







Elenchi

Elenco regionale degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di IAA

Modulistica

- Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli enti di formazione per IAA
- Dichiarazione dei centri ospitanti
- Domanda per l'autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati
- Modello di apertura corsi
- Verbale di ammissibilità al corso per allievi non italiani
- Registro per lo stage
- Registro presenze allievi
- Dichiarazione di responsabilità
- Facsimile attestato di partecipazione
- Facsimile attestato di idoneità

Figure sanitarie e operatori


Con il Decreto del commissario viene istituito l'elenco regionale delle figure professionali e degli operatori.

Con la Determinazione della Direzione regionale alla salute e politiche sociali si ribadisce che per quanto riguarda le figure professionali e gli operatori è obbligatoria l'iscrizione all'elenco regionale tramite richiesta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti. I soggetti devono attestare il pagamento della tassa regionale dedicata e essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'ente di formazione riconosciuto, hanno inoltre validità nel Lazio i titoli riconosciuti dalle altre regioni e gli attestati rilasciati da CRN IAA e ISS.

Le ASL accolgono le istanze di iscrizione presentate presso le proprie strutture dalle figure professionali







LAZIO

e dagli operatori e trasmettono i dati all'area regionale competente della Direzione salute e politiche sociale per la pubblicazione sul portale regionale; i dati poi vengono trasmessi al Centro di referenza nazionale.

Elenchi

Elenco delle figure professionali e degli operatori

Modulistica

- Istanza di iscrizione per figure professionali/operatori
- Modello di attestazione dell'iscrizione di figure professionali/operatori
- Registro di figure professionali/operatori per le ASL

Centri e strutture

Con il Decreto del commissario viene istituito l'elenco regionale delle strutture.


Nell'allegato alla Determinazione della Direzione regionale alla salute e politiche sociali vengono esplicati i requisiti per l'iscrizione. Per tutti i tipi di strutture deve esserci il rispetto delle norme vigenti in ambito amministrativo, edilizio, sanitario, etc. e l'obbligo di verifica del fatto che chi opera negli IAA sia regolarmente iscritto all'elenco regionale. Inoltre, come da Linee guida, si distingue tra centri che necessitano di nulla osta e strutture che non ne necessitano.

Per quanto riguarda i nulla osta l'istanza deve essere presentata all'Azienda sanitaria locale. I requisiti richiesti sono quelli riportati nelle Linee guida. Le strutture senza obbligo di nulla osta devono comunque fare richiesta di iscrizione all'elenco istituito presso le ASL. Le ASL trasmettono i dati sulle iscrizioni dei centri specializzati e delle strutture non specializzate all'area regionale competente della Direzione salute e politiche sociale per la pubblicazione sul portale regionale; i dati poi vengono trasmessi al Centro di referenza nazionale.

Al fine del rilascio del nulla osta è necessario allegare alla modulistica: planimetria dettagliata con







LAZIO

destinazione di uso dei locali, attestato di pagamento della tassa regionale dedicata e relazione tecnica riguardante le tipologie di intervento praticate e le misure per la tutela del benessere animale, sia durante le sedute sia nei periodi di inattività.

Per i centri e strutture non specializzate iscritte all'elenco regionale è obbligatorio trasmettere alla ASL di competenza i progetti prima del loro inizio. Inoltre i centri specializzati e le strutture non specializzate che erogano TAA/EAA dovranno trasmettere gli Elenchi e una sintesi di utenti e risultati alla regione all'Ufficio direzione salute e politiche sociali tramite l'ASL e al Centro di referenza nazionale per gli IAA come le strutture specializzate.

Verifiche e controlli

L'Azienda sanitaria locale verifica il rispetto dei requisiti e rilascia entro 60 giorni il nulla osta. Una volta approvate le nuove iscrizioni entro 30 giorni verrà fatta comunicazione alla Direzione salute e politiche sociali della Regione per procedere all'iscrizione nell'elenco regionale e ciò verrà successivamente comunicato al Centro di referenza nazionale.

Elenchi

- Elenco dei centri/strutture con obbligo di nulla osta
- Elenco delle strutture senza obbligo di nulla osta

Modulistica

- Istanza di rilascio nulla osta
- Istanza di iscrizione per strutture senza obbligo di nulla osta
- Modello di nulla osta rilasciato dalla ASL
- Modello di attestazione dell'iscrizione di strutture non specializzate senza obbligo di nulla osta
- Registro delle iscrizioni di centri/strutture per le ASL







Recepimento e normazione regionale

La Giunta regionale con la <u>Deliberazione numero 842 del 30 luglio 2015</u> recepisce le Linee guida nazionali. Inoltre delibera l'istituzione presso la Regione Liguria Settore prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale di un albo regionale delle associazioni e delle figure professionali che erogano IAA. Inoltre, presso lo stesso settore, è istituita una Commissione regionale esperta in IAA. Nella deliberazione vengono ribaditi concetti chiave delle linee guida sia per quanto riguarda le strutture e le figure professionali sia per la formazione.

LIGURIA

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 842 del 30/07/2015







LOMBARDIA

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. X/5059 del 18/04/2016

Altro

Circolare n. 7 del 27/03/2018

Recepimento e normazione regionale

Con la <u>Delibera numero x/5059 del 18 aprile 2016</u> della giunta regionale si recepiscono e definiscono le modalità di attuazione delle Linee guida. La regione definisce gli standard per la formazione nell'allegato B e i requisiti strutturali nell'allegato C.

Nella <u>Circolare regionale numero 7 del 27 marzo 2018</u> viene identificata una check list di punti chiave in base a quanto sancito dalle Linee guida in modo da facilitare i controlli ufficiali su coloro che erogano IAA per quanto riguarda equipe multidisciplinare, animali impiegati e strutture.

Formazione

Per la formazione in ambito di IAA gli Enti che la erogano devono essere accreditati ai servizi formativi regionali e i corsi devono essere organizzati secondo le procedure sancite dalla Regione.

Gli allievi per accedere alla formazione in ambito di IAA devono rispettare quanto previsto nelle Linee guida. Inoltre per accedere ai corsi è necessario aver compiuto 18 anni, avere il diploma di scuola secondaria superiore e comprendere la lingua italiana sia orale che scritta (per gli stranieri almeno livello A2).

I formatori invece devono possedere: o un diploma di laurea congruo all'area formativa o un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale e 5 anni di esperienza congrui all'area formativa.

Il coordinatore dei corsi deve avere o diploma di laurea in scienze dell'educazione o equipollenti o diploma di laurea ed esperienza almeno biennale in formazione/insegnamento o progettazione formativa o un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale e 5 anni di esperienza in ambito di formazione/insegnamento o progettazione formativa.

Per i contenuti dei corsi si rimanda alle Linee guida.

La sede dei percorsi deve essere per la parte teorica quella dell'ente di formazione per almeno il 60% della durata del corso. La parte pratica si può svolgere o in centri specializzati o in altre strutture purché rispettino i requisiti strutturali e i contenuti formativi riportati nelle Linee guida.

Per l'esame deve essere nominata una commissione dall'Ente stesso, costituita almeno da 3 membri di cui uno esterno al corso in qualità di presidente con lo scopo di garantire terzietà. I nominativi delle persone







LOMBARDIA

che hanno ottenuto le idoneità sono direttamente comunicati dall'ente di formazione al Centro di referenza nazionale per gli IAA. Inoltre la Direzione generale istruzione, formazione e lavoro mette a disposizione per la Direzione generale welfare un report sui corsi realizzati e gli attestati rilasciati; ciò ai fini della pubblicazione dell'elenco di figure professionali e operatori sul portale istituzionale.

Modulistica

- Modello di attestato di partecipazione
- ► Modello di attestato di idoneità

Figure sanitarie e operatori

Elenchi

Elenco regionale delle figure professionali e degli operatori idonei

Centri e strutture

Per quanto riguarda il rilascio di nulla osta, oltre al fatto che ogni struttura erogante IAA deve essere in regola con tutte le normative vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), si fa riferimento a quanto scritto nelle Linee guida per i requisiti strutturale i quali vengono riassunti in una tabella per facilitarne la comprensione.

Inoltre è indicato che i centri specializzati in TAA/EAA debbano rispettare il regolamento edilizio comunale e il D.lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori. Per la detenzione degli animali invece tutte le strutture devono rispettare le specifiche disposizioni normative veterinarie.

Per ottenere il nulla osta è necessario presentare la modulistica con allegata planimetria dettagliata con destinazione d'uso dei locali tramite notifica SCIA presso il comune in cui ha sede l'attività, essa verrà ricevuta dall'ATS dal comune. L'istanza di rilascio del nulla osta unitamente alla copia della SCIA protocollata dal Comune vanno inoltrate tramite SUAP all'ATS. Da questo momento è possibile iniziare l'attività e l'ATS







LOMBARDIA

provvederà ad effettuare i controlli. Inoltre l'ATS ha il compito di iscrivere i centri che hanno ricevuto il nulla osta nell'elenco regionale.

Modulistica

> Istanza di nulla osta quale centro specializzato/struttura che eroga TAA/EAA







Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 1117 del 27/09/2016

n. 526 del 23/04/2018

n. 388 del 08/04/2019

Recepimento e normazione regionale

Nella <u>Delibera numero 1117 del 27 settembre 2016</u> della Giunta regionale vi è il recepimento dell'accordo e inoltre si cita una legge regionale precedente in ambito di "Terapia del sorriso e pet therapy" che promuove la loro diffusione come supporto e integrazione alle cure clinico-terapeutiche.

In seguito <u>Delibera numero 526 del 23 aprile 2018</u> con i criteri specifici per l'iscrizione all'elenco degli Enti accreditati per erogare formazione e procedure di autorizzazione per lo svolgimento dei corsi. Viene di conseguenza integrata con questa norma una regionale esistente riguardante l'accreditamento di Enti di formazione.

Con la <u>Delibera numero 388 del 8 aprile 2019</u> si legifera sull'erogazione di nulla osta e l'iscrizione agli elenchi delle strutture.

Formazione

La formazione in ambito di IAA può essere erogata da agenzie formative accreditate in Regione per formazione superiore e continua. Per i soggetti già iscritti all'elenco delle strutture formative accreditate che intendono erogare formazione in ambito di IAA è necessario presentare domanda di integrazione. Per coloro che invece non sono ancora iscritti è necessario presentare domanda di accreditamento. In entrambi i casi è necessario utilizzare il portale Daform e per ogni domanda verrà comunicato l'avvio del processo di accreditamento, da quel momento entro 30 giorni verrà effettuata la valutazione della documentazione e verranno richieste eventuali integrazioni. Una volta certificata la completezza della documentazione entro ulteriori 30 giorni verranno verificate i requisiti minimi di accreditamento e in caso verranno segnalate all'interessato le non conformità. Una volta esperita positivamente la formale istruttoria l'agenzia formativa viene accreditata e iscritta nell'elenco regionale.

Per la parte pratica l'Ente dovrà dimostrare di avere a disposizione almeno una struttura disposta ad ospitare gli allievi e che questa sia in possesso di nulla osta.







L'Ente che accreditato in regione intenzionato ad erogare questo genere di formazione dovrà avere una segreteria scientifica composta come da Vademecum del CRN IAA. Oltre a i titoli dei settori scientifico disciplinari richiesti è necessario che i membri siano in possesso di comprovata esperienza lavorativa, almeno biennale, nell'insegnamento. La segreteria scientifica valida il piano formativo e designa il responsabile scientifico di ogni singolo corso, egli deve essere in possesso di comprovata esperienza, almeno biennale, nell'insegnamento dell'ambito specifico di riferimento. Idem per il corpo docente che deve rispettare i requisiti del Vademecum ed essere in possesso di comprovata esperienza lavorativa, almeno biennale, nell'insegnamento.

Una volta ottenuto l'accreditamento, gli enti possono fare richiesta telematica (portale Siform2) per l'autorizzazione a svolgere azioni formative in materia di IAA proponendo i propri progetti formativi i quali devono essere organizzati conformemente alle Linee guida. I criteri dei singoli corsi sono riassunti in apposite tabelle.

La commissione di esame deve essere richiesta dall'ente ed è nominata dalla Regione Marche e il presidente è un funzionario della Regione.

Coloro che ricevono l'idoneità dopo corsi di formazione presso enti accreditati vengono iscritti direttamente in DigItalPet, che ha funzione di elenco regionale, dagli stessi enti di formazione.

Verifiche e controlli

La P.F. competente in materia di accreditamento trasmette l'elenco dei soggetti accreditati alla formazione in IAA alla P.F. Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare che potrà effettuare, anche tramite le ASL, ispezioni e controlli presso le strutture sede di svolgimento di parte pratica e stage per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti dichiarati. Gli esiti vengono comunicati alla P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro che in caso di non conformità e/o non veridicità potrà avviare il procedimento d sospensione/revoca dell'accreditamento.

Centri e strutture

Nella deliberazione dedicata a centri e strutture è richiamato quanto riportato dalle Linee guida e si dispone che TAA ed EAA possano essere effettuate esclusivamente presso strutture che rispettino i requisiti definiti nell'atto. Inoltre per chiarire i requisiti per le diverse categorie di strutture vengono riepilogate







le definizioni e presentata una tabella riassuntiva. In generale i requisiti che ogni centro/struttura deve presentare sono:

- la conformità al regolamento edilizio comunale per gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze
- la conformità al D.lgs. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro
- la conformità a specifiche disposizioni veterinarie per la detenzione di animali

Le strutture che necessitano di nulla osta dovranno richiederlo al Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Area vasta ASUR territorialmente competente. Il Servizio una volta rilasciato il nulla osta ne trasmetterà una copia all'agenzia regionale sanitaria entro 30 giorni per inserire la struttura nell'elenco Digital Pet che fa vece di elenco regionale. La struttura invece una volta ricevuto il nulla osta è tenuta a presentare la SCIA al comune e può iniziare ad operare.


Per ottenere il nulla osta la struttura deve presentare la modulistica allegata alla deliberazione, verificare che coloro che sono coinvolti negli IAA siano iscritti nell'elenco nazionale e allegare la copia della planimetria dettagliata specialmente per i locali destinati agli animali e l'attestazione di pagamento di 250€. Inoltre, ove previsto, deve comunicare il codice aziendale e la relazione tecnica riguardante le tipologie di intervento praticate e le misure di tutela del benessere animale.

Verifiche e controlli

Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di nulla osta verrà effettuato un controllo dal Servizio di igiene e sanità pubblica insieme o al servizio sanità animale e/o al servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche (in base agli animali detenuti). Il sopralluogo verrà effettuato seguendo la check list allegata alla deliberazione e in caso di conformità verrà rilasciato il nulla osta








Modulistica

- Istanza di nulla osta
- ➤ Modello di nulla osta
- Check list per verificare i requisiti per il rilascio del nulla osta a centri specializzati che erogano TAA/ EAA (con anche spazio per annotare criticità e prescrizioni da parte dell'ente incaricato dei controlli)
- Check list per verificare i requisiti per il rilascio del nulla osta a strutture non specializzate che ospitano TAA o EAA con animali residenziali (con anche spazio per annotare criticità e prescrizioni da parte dell'Ente che controlla)







MOLISE

Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario ad Acta n. 05 del 31/01/2017

Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario ad Acta n. 15 del 21/02/2018

Recepimento e normazione regionale

In Molise il Commissario ad acta per l'attuazione del rientro dai disavanzi del settore sanitario con <u>Decreto</u> <u>numero 5 del 31 gennaio 2017</u> attua il recepimento dell'Accordo Stato-Regioni.

Sempre il commissario ad acta per l'attuazione del rientro dai disavanzi del settore sanitario con <u>Decreto</u> <u>numero 15 del 21 febbraio 2018</u> definisce la procedura di autorizzazione allo svolgimento dei corsi e iscrizioni agli Elenchi regionali di strutture e figure. In questo decreto viene allegato il Vademecum per l'organizzazione dei corsi di formazione in IAA del Centro di referenza nazionale.

Formazione

Gli Enti che possono erogare corsi in ambito di IAA sono quelli già accreditati come enti di formazione che erogano attività di formazione e orientamento e i provider ECM. Tali soggetti oltre ai requisiti previsti per l'accreditamento regionale devono avere una segreteria scientifica, con le caratteristiche descritte nel Vademecum, che validi i piani formativi e designi il responsabile scientifico di ogni corso. Inoltre dovranno disporre di un team di docenti qualificati in ambito di IAA per titoli ed esperienza e avere la disponibilità di strutture adatte ai contenuti del corso anche esterne all'ente, specialmente per la parte pratica e per i tirocini (ovvero appoggiarsi ad una struttura che ospiti IAA che dichiari esplicitamente la sua disponibilità).


La commissione di esame su richiesta dell'Ente di formazione è nominata dalla Regione Molise e il presidente è un funzionario del Servizio prevenzione, veterinaria e sanità animale qualificato in IAA.

La Regione Molise comunica al CRN IAA gli enti autorizzati ad erogare formazione in ambito di IAA e questi ricevono le credenziali per iscrivere direttamente sul portale DigItal Pet gli idonei che hanno concluso il percorso formativo previsto entro 30 giorni dalla conclusione del corso. L'Ente deve conservare tutta la documentazione dei corsi per 5 anni.

Inoltre è istituita una commissione regionale per la valutazione dell'adeguatezza della segreteria scientifica degli Enti accreditati composta dai referenti ASREM per gli IAA.







MOLISE

Verifiche e controlli

La Regione, anche attraverso la ASREM, potrà effettuare controlli per verificare il rispetto delle precedenti indicazioni.

Modulistica

- Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli enti di formazione per IAA
- Dichiarazione di collaborazione da parte di un centro specializzato
- Facsimile attestato di partecipazione
- Facsimile attestato di idoneità

Figure sanitarie e operatori

Per quanto riguarda le figure professionali e gli operatori il Digltal Pet ha funzione di elenco regionale.

Centri e strutture

I centri che necessitano di nulla osta dovranno presentare istanza all'ASREM attraverso il portale DigItal Pet, dichiarando di essere in regola con le norme/autorizzazioni di natura amministrativa, edilizia, sanitaria previste dalla norma vigente e con quanto richiesto dalle Linee guida per le strutture e la gestione. Devono inoltre verificare che le figure sanitarie e gli operatori coinvolti negli IAA siano iscritti a DigItal Pet


Per quanto riguarda l'inserimento dei progetti si rimanda a quanto sancito dalle Linee guida.

Verifiche e controlli

Entro 60 giorni la ASREM procede al controllo e alla validazione dei dati inseriti dalla struttura sul DigItal Pet e provvede all'iscrizione nell'elenco.








Modulistica

- Modello di nulla osta
- Modello di attestato di iscrizione all'elenco regionale delle strutture che erogano IAA senza obbligo di nulla osta







PIEMONTE

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 24 - 3177 del 18/04/2016

Altro

Decreto dirigenziale n. 696 del 18/10/2016

Recepimento e normazione regionale

Con la <u>Delibera numero 24-3177 del 18 aprile 2016</u> la Giunta regionale recepisce le Linee guida e richiama la legge regionale del 2010 in quanto a Pet therapy la quale istituiva una commissione regionale dedicata.

Il <u>Decreto dirigenziale numero 696 del 18 ottobre 2016</u> invece disciplina i corsi di formazione relativi agli IAA.

Formazione

Gli Enti che possono svolgere questo genere di formazione devono essere in possesso dell'accreditamento regionale, avere una segreteria scientifica composta da almeno 3 docenti delle materie caratterizzanti il corso e disporre di attrezzature e laboratori adeguati ai contenuti del corso, eventualmente anche esterni alle proprie strutture.

I docenti devono avere esperienza lavorativa, di almeno di 5 anni, concernente le tematiche di insegnamento oppure esperienza di insegnamento nell'ambito specifico di riferimento.

La struttura dei corsi deve essere coerente con quanto sancito dalle Linee guida. I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati nell'ambito delle direttive e dei bandi della Regione Piemonte e della Città metropolitana.

Per quanto riguarda l'esame finale in caso i candidati risultino non idonei l'ente fornisce una solo possibilità di riammissione alla sessione successiva entro un anno dalla data del primo esame.

Nel Decreto vi sono anche allegati gli standard formativi per tutti i tipi di corso riassunti in tabelle.

Figure sanitarie e operatori

L'idoneità dei curricula dei discenti per la formazione come figure sanitarie e operatori viene valutata secondo i criteri delle Linee guida. Si specifica però che l'accesso ai cittadini stranieri è condizionato all'accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale.







Legge Regionale/Provinciale

n. 24 del 18/10/2016

Altro

Regolamento regionale n. 17 del 26/08/2019

Recepimento e normazione regionale

La <u>Legge regionale numero 24 del 18 ottobre 2016</u> abroga la precedente legge regionale in ambito di Interventi assistiti del 2008. Le Linee guida vengono recepite e nella legge sono riportati estratti salienti.

La Giunta regionale istituisce con la deliberazione, presso l'Assessorato regionale competente per la tutela della salute, una commissione per gli IAA con funzioni consultive. La commissione è composta da:

- un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di coordinamento
- un rappresentante dell'assessorato competente in materia di formazione e lavoro
- un medico specialista
- uno psicologo-psicoterapeuta
- un medico veterinario zooiatra, un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate
- un professionista della riabilitazione
- un educatore professionale
- un tecnico di riabilitazione equestre
- un tecnico addestratore cinofilo

Tutte le figure devono o aver effettuato un percorso formativo o, in mancanza, avere esperienza almeno annuale in IAA.

Infine, la Giunta regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, può emanare un bando per il finanziamento di progetti di TAA, AAA e EAA, a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla giunta regionale in conformità alle Linee guida nazionali.

In seguito a questo atto con il <u>Regolamento regionale numero 17 del 26 agosto 2019</u> si determinano le disposizioni attuative della legge regionale.







Formazione

Per quanto riguarda gli enti di formazione essi debbono essere accreditati o riconosciuti dalla Regione Puglia, ciò avviene sulla base delle disposizioni vigenti a seguito di riconoscimento e autorizzazione del corso da parte della Sezione formazione professionale della regione. Inoltre gli enti hanno il compito di verificare che gli allievi al momento dell'iscrizione presentino copia della documentazione utile.

Nel corpo docente devono essere presenti almeno: un medico, uno psicologo o psicoterapeuta, un medico veterinario, un pedagogista/educatore/insegnante, un tecnico/esperto per la conduzione e preparazione dell'animale. Tutte le figure devono avere o formazione specifica o comprovata esperienza in IAA.

Le segreterie scientifiche devono essere costituite da almeno 3 membri con almeno: diploma di laurea o esperienza quinquennale nell'area formativa e percorso formativo o esperienza come formatore in IAA.

Per i dettagli dell'organizzazione dei corsi la norma riporta nell'allegato 1 i contenuti delle Linee guida.

La commissione di esame per propedeutico e base è nominata dall'ente, per il corso avanzato è nominata dalla Sezione formazione della regione ed avrà come presidente un funzionario regionale esperto in formazione o operante nel settore o un docente di indirizzo coerente all'idoneità da conseguire, i docenti del corso stesso e un esperto nominato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

Figure sanitarie e operatori

Per gli allievi stranieri oltre agli obblighi delle Linee guida è necessario avere una conoscenza dell'italiano almeno A2.

I Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie gestiscono gli elenchi regionali delle figure professionali e operatori e li inoltrano al Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello sport che, previo parere della commissione regionale dedicata, approva e pubblica i dati sul portale regionale.

Per le figure professionali e gli operatori che operano in strutture non riconosciute o comunque non abitualmente in un centro specializzato è necessario registrarsi presso l'azienda sanitaria territorialmente competente.







Elenchi

Elenco regionale delle figure professionali e degli operatori

Centri e strutture

Viene definito che per i centri specializzati i nulla osta vengano rilasciati dai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e debbano essere esposti al pubblico. La procedura prevede che l'istanza di rilascio venga inoltrata al Dipartimento di prevenzione dell'ASL del territorio contestualmente al versamento di una tassa di 100€, inoltre va presentata SCIA al comune dove si dichiara di operare conformemente alle Linee guida e al Regolamento regionale (per quanto riguarda le specifiche sulla detenzione degli animali). Una volta fatto ciò è possibile iniziare l'attività.

I soggetti che intendono esercitare IAA devono inoltrare alla direzione del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport la comunicazione di inizio attività, la commissione entro 30 giorni avrà modo di presentare eventuali motivi ostativi. In questa richiesta oltre alle informazioni del richiedente e della struttura devono essere allegati:

- 📂 una planimetria generale in scala 1:100 della struttura per cui si è fatta comunicazione di inizio attività
- una reazione dettagliata delle prestazioni e attività che si intendono erogare
- una copia del nulla osta rilasciato dalla ASL
- l'elenco dei nominativi del personale con relativi titoli di studio, nonché attestato di idoneità agli IAA e tipologia di rapporto di lavoro all'avvio dell'attività

Inoltre i rappresentanti legali e gli amministratori non devono aver riportato condanne penali definitive per delitti contro la pubblica amministrazione.

I Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie gestiscono gli elenchi regionali dei centri/strutture e non e li inoltrano al Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello sport che, previo parere della commissione regionale dedicata, approva e pubblica sul portale regionale.







Chiunque avvia IAA deve assicurarsi che le persone coinvolte siano registrate nell'elenco nazionale. Per i progetti è necessario comunicarli entro il 31 dicembre di ogni anno al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

Per le caratteristiche dei centri e delle strutture i punti chiave delle Linee guida sono riassunti in una tabella.

Verifiche e controlli

Nel caso in cui durante i controlli vengano riscontrate difformità rispetto alle dichiarazioni rilasciate la ASL procederà alla denuncia.

Elenchi

Elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati

Modulistica

- Comunicazione di inizio attività
- lstanza di nulla osta

Utenti

Per gli utenti in carico a strutture sanitarie e socio-sanitarie, in regime ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale, il programma individualizzato di TAA deve essere espressamente previsto dal progetto riabilitativo personalizzato redatto dal Servizio territorialmente competente della ASL in collaborazione con un esperto con idoneità per le TAA.

Il programma individualizzato di TAA deve specificare, in rapporto alla patologia, alle disabilità, alle potenzialità ed alle aspettative del paziente, gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita da perseguire, i tempi di verifica e la prevedibile durata dell'attività.

Animali

Per gli animali, oltre a rispettare le Linee guida, il loro mantenimento e gestione deve essere in linea con







le norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere animale e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle anagrafi nazionali. In questo documento vengono fatti riferimenti anche agli spazi in cui detenere gli animali.

Per gli equidi viene fatto riferimento al documento del ministero della salute: "Codice di tutela e gestione degli equidi" che viene fissato come requisito minimo richiesto.

Per i cani si fa riferimento ad un DGR della Regione Puglia (6082/95) che definisce i requisiti minimi richiesti. Inoltre per i cani custoditi in box o recinti questi spazi devono rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento ed interazione sociale (ad esempio con un'area di sgambamento comune a più box, massimo 5, di almeno 150mq).

Per i gatti tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione. Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animali devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili. Deve essere prevista la possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni per permettere di moltiplicare gli spazi. La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbiere devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.

Per i conigli si raccomanda di seguire come requisiti minimi le linee guida del Ministero della salute "Allevamento del coniglio" e le indicazioni delle Linee guida nazionali per gli IAA.

Tutte le strutture suindicate devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche.

Verifiche e controlli

Il Servizio veterinario di Area C territorialmente competente, oltre ai controlli ufficiali, ha la facoltà di impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale in ogni tipo di struttura erogante IAA.







SARDEGNA

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 15/12 del 21/03/2017

Recepimento e normazione regionale

<u>Deliberazione numero 15/12 del 21 marzo 2017</u> con il recepimento delle Linee guida, la disciplina dei corsi di formazione e i requisiti delle strutture.

Formazione

Per gli Enti di formazione questi devono essere accreditati in regione e avere una segreteria scientifica composta dai docenti delle materie caratterizzanti il corso oltre che a strutture idonee, anche esterne, per svolgere i corsi. Le agenzie formative che intendono organizzare corsi in ambito di IAA devono chiedere l'approvazione del progetto formativo all'Assessorato del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale, servizio formazione. I percorsi formativi devono essere articolati come da Linee guida.

I formatori devono avere diploma di laurea congruo all'area formativa di riferimento o diploma di istruzione secondaria superiore/formazione professionale ed esperienza quinquennale nel sistema di istruzione o formazione professionale congruo all'area formativa, oppure esperienza lavorativa almeno triennale concernente le tematiche professionali di insegnamento in ambito di IAA.

Il coordinatore dei corsi deve avere un diploma di laurea in scienze dell'educazione o equipollenti, oppure un diploma di laurea ed esperienza almeno biennale in formazione/insegnamento o nella progettazione formativa, oppure diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale ed esperienza quinquennale nell'ambito della formazione/insegnamento o della progettazione formativa.

Il procedimento di verifica e valutazione dell'apprendimento è avviato dal competente Assessorato regionale al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che procede alla convocazione e composizione delle commissioni d'esame. I candidati che non hanno superato la verifica finale hanno una solo ulteriore possibilità di essere riammessi ad una successiva sessione d'esame entro un anno dalla data del primo esame.

Gli attestati, compilati a cura e sotto la responsabilità dell'agenzia formativa, dovranno essere trasmessi all'Assessorato del lavoro per la vidimazione e la firma del dirigente delegato. Le agenzie, su un format predisposto dall'Assessorato formazione professionale, dovranno inoltre attivare un report riepilogativo dei corsi realizzati e degli attestati rilasciati per tipologia formativa, ai fini della pubblicazione dell'elenco delle figure professionali e degli operatori.







SARDEGNA

Figure sanitarie e operatori

Oltre ai requisiti stabiliti dalle Linee guida per l'accesso ai corsi di formazione è necessario aver compiuto 18 anni ed avere un diploma di scuola secondaria di primo grado. Per gli allievi stranieri è necessario dimostrare di avere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana scritta e orale, livello A2.

Elenchi

Elenco regionale delle figure professionali

Centri e strutture

Gli IAA debbono essere svolti in centri/strutture che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti, rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati a tipologia di intervento e specie animale impiegata.

Per quanto riguarda i nulla osta nella Regione Sardegna, il titolo abilitativo per l'erogazione di IAA viene conseguito mediante la presentazione, da parte del titolare/legale rappresentante, di una dichiarazione auto-certificativa allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) competente sul territorio. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dall'attestazione dell'interessato sul possesso di tutti i pertinenti requisiti tecnici, strutturali ed organizzativi stabiliti dalle presenti Linee guida. I requisiti sono riassunti in una tabella.

Verifiche e controlli

Il procedimento per l'esercizio dell'attività è soggetto a verifica da parte del Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, congiuntamente al Servizio di igiene e sanità pubblica, delle Aree socio-sanitarie locali territorialmente competenti dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) della Regione Sardegna.

Elenchi

Elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati







SICILIA

Decreto dell'Assessore della Salute n. 473 del 23/03/2016

Decreto dell'Assessore della Salute n. 122 del 23/01/2018

Recepimento e normazione regionale

L'Assessorato alla salute con <u>Decreto numero 473 del 23 marzo 2016</u> attua il recepimento delle Linee guida e decreta su alcuni punti chiave.

L'Assessore della salute con il <u>Decreto numero 122 del 23 gennaio 2018</u> definisce i requisiti per centri specializzati e strutture riconosciute e le procedure per erogare formazione.

Formazione

La Regione Sicilia riconosce la formazione erogata dagli Enti pubblici del Servizio sanitario nazionale, dalle Istituzioni universitarie e dagli Enti privati in possesso dei requisiti, ovvero accreditati in conformità all'Accordo e alle Linee guida e riconosciuti dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ed iscritti in un apposito elenco regionale. La Regione riconosce anche la formazione svolta in altre Regioni o Province autonome se conforme alle Linee guida e se la figura sanitaria o l'operatore che chiede il riconoscimento risulta presente nell'elenco di un'azienda sanitaria anche se situata al di fuori del territorio regionale.

Per i corsi di formazione l'attivazione è subordinata all'acquisizione di una autorizzazione da richiedere di volta in volta per l'avvio dei singoli corsi al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico accludendo il curriculum dell'Ente, sia esso pubblico o privato, che propone il corso, il programma del corso e i curricula dei docenti. Il dipartimento verifica la conformità con le Linee guida e l'expertise di ente e docenti anche avvalendosi se necessario della collaborazione del CRN IAA, dell'ISS o del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università degli studi di Messina. Presso lo stesso dipartimento è istituito l'elenco dei corsi.

Elenchi


Elenco dei corsi di formazione autorizzati ai sensi delle linee guida nazionali

Figure sanitarie e operatori

Le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture riconosciute devono registrarsi presso il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale. Queste informazioni







SICILIA

vengono trasmesse al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per l'iscrizione nell'apposito elenco che è pubblicato sul sito dell'Assessorato regionale della salute e trasmesso al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

Elenchi

Elenco dei soggetti formati nell'ambito di corsi di formazione autorizzati ai sensi delle Linee guida

Centri e strutture

Per i nulla osta l'istanza va inoltrata al Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale competente previa dimostrazione della conformità alle vigenti normative, ivi comprese le disposizioni in materia urbanistica e di sicurezza, e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida.

Chi eroga TAA e EAA è obbligato a comunicare al Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale competente sul territorio e al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, tramite il portale nazionale della Digital Pet, l'avvio dei progetti accludendo una relazione del medico veterinario e del medico componenti l'equipe multidisciplinare e trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno gli elenchi dei progetti avviati con una sintetica descrizione di svolgimento, risultati e utenza. Tale comunicazione va fatta sia al Centro di referenza nazionale per gli IAA che al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.


Inoltre per ogni centro o struttura vi è l'obbligo di controllare che chi lavorerà nell'ambito degli IAA sia iscritto all'elenco regionale.

Viene anche prevista modulistica apposita per il rilascio del nulla osta, dove oltre a ribadire quanto scritto nelle Linee guida vengono definiti dei requisiti stringenti per le aree di ricovero degli animali. A tale modulistica è necessario allegare la planimetria dettagliata con destinazione d'uso dei locali, con particolare riferimento a quelli destinati agli animali, l'attestazione di pagamento di tariffa dedicata alla procedura e, se previsto, il codice aziendale

L'elenco regionale è gestito dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ed è collegato al portale nazionale DigItal Pet.







Verifiche e controlli

Una volta acquisita l'istanza il Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale competente sul territorio verifica, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medica, la regolarità della documentazione prodotta richiedendo, se necessario, eventuali chiarimenti o integrazioni. Inoltre viene acquisita la comunicazione della Banca dati nazionale unica della Documentazione antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ed entro 30 giorni viene effettuato un sopralluogo nella struttura per le verifiche. Infine viene inviato il nulla osta e un elaborato planimetrico al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per eventuali richieste di integrazione e successivamente avviene l'iscrizione in Digital Pet.

Elenchi

Elenco dei centri specializzati in TAA/EAA e delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA

Modulistica


- Istanza di nulla osta per centro specializzato/struttura non specializzata in TAA /EAA
- Check list della procedura di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri e/o strutture per TAA/EAA (con tutte le misure dettagliate)
- Modello di nulla osta rilasciato dall'Azienda sanitaria provinciale

Animali

Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione ne nelle corrispondenti Anagrafi nazionali, oltre alle disposizioni delle Linee guida. Viene sottolineato come sia necessario assicurare un'adeguata qualità della vita agli animali impiegati negli IAA e per questo viene







SICILIA

fornita una check list dettagliata per il riscontro di conformità ispirata alle procedure metodologiche del "Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare" e del "Animal Welfare Index (AWIN)".

Per il cane coinvolto in TAA/EAA è necessario prevedere quotidiani periodi di attività ludico motorie intra e interspecifiche e ambienti di dimora che garantiscano l'ottimale arricchimento ambientale e stimolazione sensoriale.

Per quanto riguarda il gatto devono essere garantiti requisiti ambientali di tranquillità e familiarità affinché possa poter svolgere adeguatamente le attività di auto-grooming ed il repertorio comportamentale tipico delle aree territoriali di tipo familiare e di tipo esplorativo.

Per il coniglio devono essere rispettate sia la tipologia degli spazi di riposo sia le peculiarità degli arricchimenti ambientali e sensoriali dei roditori.

Infine per gli equidi vengono definiti in grande dettaglio requisiti strutturali, misure e requisiti di illuminazione specifici da rispettare per le aree di stabulazione, sia per animali detenuti in box singoli sia per le aree di stabulazione di gruppo, e anche i requisiti dei ripari degli animali detenuti all'aperto. Inoltre sono definiti dei criteri per le aree di uscita all'aperto, sia per quelle sempre accessibili sia per quelle non costantemente accessibili, visto che è esplicitamente indicato che gli equidi coinvolti in IAA debbano avere la possibilità di fare movimento liberamente. Alla descrizione dei requisiti viene allegata anche relativa bibliografia.

È istituito presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio (in via sperimentale), l'elenco suddiviso per specie degli animali iscritti alle rispettive anagrafi e impiegati in attività di Terapia assistita con gli animali ed Educazione assistita con gli animali. Qui si possono trovare informazioni relative alla specie, al proprietario e l'identificativo elettronico individuale dell'animale.

Elenchi

► Elenco degli animali impiegati in TAA/EAA







TOSCANA

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 1153 del 30/11/2015 n. 639 del 11/06/2018

Recepimento e normazione regionale

La Giunta regionale con <u>Delibera numero 1153 del 30 novembre 2015</u> recepisce le Linee guida, richiamando anche una precedente legge regionale su attività e terapie assistite con animali del 2009 e una linea guida regionale del 2014 per l'accesso degli animali nelle strutture ospedaliere.

Con la <u>Delibera numero 639 del 11 giugno 2018</u> invece vengono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per soggetti operanti in ambito di Interventi assistiti con animali con anche richiamo al Vademecum dedicato del Ministero della salute.


Formazione

Si definisce che i corsi possono essere erogati solo da enti accreditati secondo i regolamenti regionali e che abbiano una segreteria scientifica di almeno 3 membri e un corpo docente che rispetti quanto definito nel Vademecum sui corsi di formazione. Inoltre i docenti dovranno possedere specifica formazione e comprovata esperienza in materia di IAA.

Si specifica che la parte teorica del corso può essere erogata anche in modalità FAD per un massimo del 10%.







Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 1011 del 13/06/2016 n. 507 del 31/03/2017

n. 428 del 16/03/2018

Recepimento e normazione regionale

Con la <u>Deliberazione numero 1011 del 13 giugno 2016</u> della Giunta regionale avviene il recepimento delle Linee guida.

In seguito con la <u>Deliberazione numero 507 del 31 marzo 2017</u> si specificano le disposizioni attuative dell'Accordo. Di particolare interesse i due allegati: l'allegato A contiene una lista di controllo con i criteri di verifica di tutti i requisiti strutturali e gestionali per il rilascio del nulla osta; l'Allegato B le procedure di accreditamento degli enti/soggetti formatori e delle figure professionali/operatori.

Con la <u>Deliberazione numero 428 del 16 marzo 2018</u> della Giunta regionale si rettifica che il titolo di studio necessario per accedere alla formazione in ambito di IAA è il diploma della scuola secondaria di primo grado e non di secondo come dichiarato nella delibera precedente.

Formazione


Per gli Enti di formazione le procedure di accreditamento sono affidate al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, esso cura anche l'elenco provinciale dei soggetti formatori.

Per soggetti o Enti pubblici e privati che intendano erogare formazione in ambito di IAA è necessario dichiarare al fine di richiedere l'accreditamento provinciale:

- dove è situata la sede
- per i soggetti privati di essere iscritti al registro delle imprese
- 🔪 di avere uno statuto in cui sono menzionate le attività di formazione in IAA
- se si ha esperienza in formazioni in ambito di IAA
- b di garantire stabilità economica-finanziaria
- di rispettare le norme in tema di sicurezza, prevenzione e fiscalità (allegando documentazione specifica)
- b di disporre di struttura organizzativa e amministrativa adeguata
- b di avere spazi e strumenti idonei all'erogazione dei corsi anche a soggetti disabili







- b di avere risorse umane adeguate incluso un responsabile per la formazione esperto in IAA
- 📂 di disporre di una segreteria scientifica di almeno 3 persone esperte in IAA
- ➤ di disporre di docenti, interni ed esterni, con formazione specifica e/o comprovata esperienza nel settore (tra i quali: un medico veterinario, uno psicologo o psicoterapeuta, un pedagogista/educatore/insegnante, un tecnico/esperto nella conduzione e preparazione dell'animale) e di disporre di un sistema di qualità con un responsabile e documentate procedure per la valutazione
- di avere acquisito dichiarazione di disponibilità ad accogliere gli allievi da parte di una struttura con nulla osta

La domanda deve essere fatta al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza. Per l'accreditamento la commissione provinciale è composta da: un medico veterinario designato dall'APSS e due referenti del servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza di cui uno con competenze in ambito formativo e uno con funzioni segreteria. La Provincia, sulla base della documentazione e sentita la commissione, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di accreditamento emette un atto con la propria decisione.

La commissione di esame deve essere costituita dall'ente/soggetto di formazione accreditato e composta da almeno tre membri, di cui un medico veterinario designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente della commissione, e due docenti del corso.

Gli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'attestato devono essere pubblicati sul sito dell'Ente di formazione entro 15 giorno dall'esame con esplicitata la data di inizio del corso propedeutico per assicurarsi che l'intero percorso si svolga in 4 anni.

Verifiche e controlli

L'accreditamento comporta, con la collaborazione della commissione, un'ispezione in loco e la verifica dei documenti e anche il poter ricevere sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni. Una volta valutato il tutto si può avere accreditamento standard, diniego oppure accreditamento provvisorio per 6 mesi, tempo che l'Ente deve utilizzare per sanare cosa non in regola. In questo caso la provincia provvederà a vigilare sull'attività formativa per emettere un giudizio definitivo alla scadenza del periodo. La Provincia avvalendosi







della commissione può effettuare ulteriori ispezioni e controlli per verificare il mantenimento dei requisiti richiesti. In caso di violazioni possono essere disposte sanzioni nei confronti dell'ente/soggetto accreditato o anche la revoca dell'accreditamento.

Elenchi

Elenco provinciale degli Enti/soggetti fornitori

Modulistica

- Domanda di accreditamento per realizzare iniziative di formazione in ambito di IAA
- Dichiarazione di collaborazione per la formazione delle figure professionali ed operatori in ambito di IAA
- Modello attestato di partecipazione
- Modello attestato di idoneità

Figure sanitarie e operatori


Per gli allievi l'accesso all'attività formativa, oltre a quanto stabilito dalle Linee guida, è condizionato dal compimento del 18° anno di età e dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Per i cittadini stranieri inoltre è necessario avere una conoscenza della lingua italiana, scritta e orale, di livello A2.

La valutazione delle domande di iscrizione al registro provinciale delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute spetta al Servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'elenco di questi viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'APSS.

Coloro che erogano IAA presso il domicilio dell'utente sono tenuti ad assicurarsi che il luogo sia idoneo ad ospitare la tipologia di animale prevista e a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti e la salute ed il benessere degli animali.







Ad ogni figura professionale la Provincia autonoma di Trento assegna un numero di matricola di quattro cifre, precedute da un numero che identifica la tipologia di figura. In caso un operatore iscritto nell'elenco di un'altra Regione o Provincia autonoma intenda erogare IAA nel territorio di Trento deve far richiesta di iscrizione all'elenco.

Elenchi

Elenco provinciale delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute e di quelli che non operano stabilmente all'interno di un centro/struttura con nulla osta

Modulistica

- Domanda di iscrizione all'elenco provinciale delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA
- Attestato di iscrizione all'elenco provinciale delle figure e degli operatori che erogano IAA (con il quale la Provincia autonoma di Trento fornisce il numero di matricola progressivo)

Centri e strutture


Per le strutture i nulla osta sono valutati dal Dipartimento salute e solidarietà sociale, che cura e pubblica l'elenco delle strutture con nulla osta. Dal momento della richiesta il dipartimento ha 60 giorni per effettuare le verifiche secondo la lista di controllo allegata alla deliberazione e rilasciare il nulla osta in caso di conformità ai requisiti.

Inoltre si specifica che chi è intenzionato ad avviare attività di IAA debba assicurarsi che coloro che vi opereranno siano iscritti negli appositi elenchi e inviare entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei progetti attivati con la sintesi dei risultati raggiunti.

Viene allegata la disciplina per il rilascio del nulla osta con i criteri richiesti, ovvero quelli delle Linee guida riportati e dettagliati in tabelle per facilitare le procedure di verifica e controllo.







Le strutture che necessitano di nulla osta devono richiederlo tramite il modulo allegato al documento presentando:

- dichiarazione del responsabile della struttura
- dichiarazione del tipo di interventi attuati tra TAA e EAA
- dichiarazione degli animali coinvolti e se sono residenziali o no
- dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia
- dichiarazione di non essere stato condannato per reati penali contro li animali
- planimetria dei locali in scala 1:100 con relazione che documenti la capacità ricettiva delle specie animali detenute
- dichiarazione di essere in regola con le norme amministrative, edilizie e sanitarie vigenti, in particolare con il regolamento edilizio comunale e con il D.lgs. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro
- dichiarazione di agibilità/abitabilità dei locali del comune
- dichiarazione di aver presentato la SCIA al comune (solo per strutture non sanitarie o sociosanitarie)
- dichiarazione di aver regolarmente dichiarato gli animali all'azienda provinciale per i servizi sanitari e di essere quindi in possesso del codice aziendale (solo per chi detiene animali da allevamento)
- dichiarazione di attenersi alla norma riguardante la protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (solo per chi detiene animali da affezione)
- dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti riportati nella lista di controllo
- elenco delle figure professionali e degli operatori formati che compongono l'equipe
- b dichiarazione che tutti i componenti dell'equipe hanno la formazione in IAA e relative attestazioni
- dichiarazione del direttore sanitario (solo per chi eroga TAA)
- dichiarazione del responsabile del centro (solo per chi eroga EAA)
- dichiarazione del direttore sanitario veterinario (solo per chi ha animali residenziali)
- b dichiarazione di voler erogare IAA a decorrere dalla data di presentazione della domanda







I responsabili delle strutture non riconosciute che intendono avviare IAA sono tenuti a verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano registrati negli appositi elenchi tenuti dall'APSS.

Verifiche e controlli

Il Dipartimento salute e solidarietà provvede a ricevere l'istanza ed effettuare i controlli per assicurarsi che la struttura sia in regola con norme e autorizzazioni di tipo amministrativo, edilizio e sanitario della normativa vigente. I controlli verranno svolti da personale adeguatamente formato. Un componente del gruppo di verifica deve essere un medico veterinario e ci deve essere un funzionario tecnico; questi redigeranno un verbale di verifica dei requisiti. In caso durante la verifica emergano requisiti non soddisfatti verranno indicati nel verbale le difformità in modo che in un tempo stabilito possano essere sanate, in caso non avvenga l'esito è negativo e gli IAA devono essere interrotti. Se vi è esito positivo (anche se vengono inserite prescrizioni con intento di consigliare miglioramenti) viene notificato formalmente il nulla osta e trasmesso per conoscenza al Centro di referenza nazionale per gli IAA, ai Servizi veterinari dell'Azienda provinciale, all'Ordine provinciale dei medici veterinari e al Comune dove ha sede la struttura. Possono essere effettuati ulteriori controlli dalla Provincia per verificare il mantenimento dei requisiti; devono in ogni caso essere comunicati tutti i cambiamenti rilevanti.

Elenchi

Elenco provinciale dei centri e delle strutture con obbligo di nulla osta

Modulistica

- Domanda di nulla osta
- Lista di controllo per gli IAA (requisiti strutturali e gestionali, nonché requisiti degli animali impiegati negli IAA, previsti per il rilascio del nulla osta quale: Centro specializzato per l'erogazione TAA e/o EAA; struttura non specializzata per l'erogazione di TAA e/o di EAA con animali residenziali)







UMBRIA

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 453 del 21/04/2017

Altro

Determinazione dirigenziale n. 7503 del 17/07/2018

Determinazione dirigenziale n. 8501 del 27/08/2019

Recepimento e normazione regionale

Con la <u>Deliberazione numero 453 del 21 aprile 2017</u> avviene il recepimento delle Linee guida e si incarica il responsabile del Servizio prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale salute, welfare, organizzazione risorse umane di ulteriori provvedimenti.

Poi con la <u>Determinazione dirigenziale 7503 del 17 luglio 2018</u> della Direzione regionale salute, welfare, organizzazione risorse umane si è chiarita la procedura di autorizzazione allo svolgimento dei corsi in ambito di IAA e di iscrizione agli elenchi regionali di figure professionali e operatori e di centri specializzati e centri non specializzati.

In Regione Umbria infine è stato istituito con la <u>Determinazione dirigenziale numero 8501 del 27 agosto 2019</u> della Direzione regionale salute, welfare, sviluppo economico, istruzione, università, diritto allo studio l'elenco regionale degli enti autorizzati allo svolgimento dei percorsi formativi in IAA.

Formazione

Possono presentare istanza per la richiesta di autorizzazione all'erogazione di formazione in materia di IAA gli organismi di formazione pubblici o privati, anche costituiti in associazioni temporanee di impresa o di scopo, accreditati ai sensi della normativa regionale per entrambe le macro-tipologie formative: formazione superiore e formazione continua. Per attivare corsi in ambito di IAA dovrà essere presente:


- una segreteria scientifica con le caratteristiche indicate nel Vademecum
- un team di docenti qualificati negli IAA o nella materia oggetto di insegnamento, per titoli ed esperienza
- b disponibilità di strutture qualificate ad accogliere gli allievi per la parte pratica e il tirocinio

Per la valutazione dell'adeguatezza della segreteria scientifica è istituita un'apposita commissione.

Per ogni nuovo corso in ambito di IAA deve essere richiesta l'autorizzazione allo svolgimento presentando i progetti formativi che devono avere caratteristiche conformi alle Linee guida e al Vademecum per i corsi di formazione.







Per la commissione di esame l'Ente fa richiesta alla Regione che procede alla nomina. Il presidente della commissione d'esame deve essere un referente della Regione qualificato nel settore degli IAA.

Gli Enti di formazione hanno l'obbligo di fornire gli attestati e inserire gli allievi risultati idonei direttamente nel portale Digltal Pet entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi. Tutti i documenti dei corsi devono essere conservati dall'ente per 5 anni e resi disponibili alla regione in caso di controlli.

Verifiche e controlli

La Regione, anche attraverso le Aziende USL, ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti.

Elenchi

Elenco regionale degli enti autorizzati allo svolgimento dei percorsi formativi per "operatore negli IAA"

Modulistica

- Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli organismi di formazione per IAA
- Dichiarazione di collaborazione dei centri per la parte pratica dei corsi e le visite guidate
- Facsimile attestato di partecipazione
- Facsimile attestato di idoneità

Figure sanitarie e operatori

Per quanto riguarda le iscrizioni agli elenchi i Dipartimenti di prevenzione delle USL umbre hanno la responsabilità di accogliere e valutare le richieste. La Regione si avvale del portale nazionale Digital Pet per la funzioni di elenco regionale di figure professionali e operatori.







Centri e strutture

Per quanto riguarda le iscrizioni agli elenchi dei centri e delle strutture si decreta che il Digital Pet funzioni da portale regionale e che le istanze siano accolte e valutate dai Dipartimenti di prevenzione delle USL umbre.

Le caratteristiche delle diverse tipologie di centri e strutture sono quelle riportate nelle Linee guida. Per quelle che necessitano di nulla osta viene richiesto di allegare alla documentazione anche una planimetria dettagliata con destinazione d'uso dei locali

Tutti i luoghi che ospitano IAA devono verificare che il personale coinvolto sia iscritto nell'elenco DigItal Pet ed essere in regola con le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), coloro che hanno obbligo di nulla osta devono fare richiesta alla USL tramite il portale DigItal Pet.

Per i progetti vi è l'obbligo per i responsabili di comunicarli al centro di referenza entro il 31 dicembre di ogni anno come stabilito dalle Linee guida.

Verifiche e controlli


I controlli per la verifica dei requisiti sono affidati ai Dipartimenti di prevenzione delle ULS e avvengono entro 60 giorni.

Modulistica

Istanza di nulla osta quale centro specializzato/struttura che eroga TAA/EAA







Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 1680 del 20/11/2015

Altro

Provvedimento dirigenziale n. 147 del 21/01/2016

Provvedimento dirigenziale n. 5445 del 16/11/2016

Provvedimento dirigenziale n. 4657 del 28/08/2018

Recepimento e normazione regionale

La <u>Deliberazione numero 1680 del 20 novembre 2015</u> della Giunta regionale recepisce l'Accordo e definisce le disposizioni attuative regionali. Nel documento vengono riportate per intero le parti salienti delle Linee guida e alcune tabelle riassuntive, come: la composizione dell'equipe multidisciplinare in base all'Intervento, le caratteristiche strutturali e gestionali dei centri che erogano IAA e i requisiti di formazione degli operatori. Viene inoltre stabilito che chiunque contravvenga alle disposizioni previste, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punito a seconda della tipologia di violazione con le sanzioni previste dalla legge 189/2004, dalla legge regionale 37/2010 e dal Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

Nel <u>Provvedimento dirigenziale numero 147 del 21 gennaio 2016</u> e nel <u>Provvedimento dirigenziale numero 5445 del 16 novembre 2016</u> dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali Dipartimento sanità, salute e politiche sociali igiene e sanità pubblica e veterinaria vengono approvate le modulistiche ufficiali per le varie richieste. Queste però sono state integralmente sostituite dal provvedimento del 2018 di seguito riportato.

Il <u>Provvedimento dirigenziale numero 4657 del 28 agosto 2018</u> dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali Dipartimento sanità, salute e politiche sociali igiene e sanità pubblica e veterinaria riporta tutte le modulistiche aggiornate (le quali sono anche presenti sul sito regionale) e inoltre apporta integrazioni al testo della deliberazione n. 1680 del 20/11/2015 della Giunta regionale.


Formazione

Per erogare formazione in ambito di IAA gli Enti accreditati in regione presentando apposita domanda alla struttura competente dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociale e sono tenuti a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

in materia di sicurezza (dalla documentazione presentata deve emergere con chiarezza la corretta e completa applicazione del D.lgs., 81/08. I dati trasmessi sono verificati in sede di sopralluogo e riguardano: organizzazione per la sicurezza; documento di valutazione dei rischi; documenti autorizzativi della sede, spazi didattici, pertinenze)








- curriculum vitae professionale dei docenti attestante le evidenze biografiche significative, intese come presentazione cronologica delle esperienze (educative e formative; professionali e non professionali) valutate dal soggetto richiedente l'accreditamento rilevanti ai fini dell'acquisizione di competenze, legate allo specifico ambito della formazione e non
- mantenere un archivio dei curricula delle risorse professionali appartenenti al nucleo stabile del soggetto in accreditamento, di cui va garantito l'aggiornamento
- > atto di costituzione e statuto vigente, in copia conforme all'originale, attestante tra gli obiettivi societari quello della formazione
- procedure documentate per la progettazione di massima e per la progettazione di dettaglio degli interventi formativi
- procedura di erogazione degli interventi formativi, monitoraggio e valutazione di apprendimenti ed esiti
- > strumento di valutazione della "Soddisfazione dei beneficiari diretti"
- fornire gli esiti della valutazione della "Soddisfazione dei beneficiari diretti"
- avere completato da parte dei propri docenti l'iter formativo specifico sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida per gli IAA o in alternativa di possedere le evidenze biografiche significative intese come presentazione cronologica delle esperienze (educative e formative, professionali e non professionali) attestanti l'esperienza e la competenza in relazione alla materia da trattare, valutate dal soggetto richiedente l'Accreditamento rilevanti al fine dell'acquisizione di competenze, legate allo specifico ambito della formazione e non
 - attuare le attività formative conformemente agli standard di durata e contenuto previsti dalle Linee guida per gli IAA







- nominare un responsabile didattico per ciascun corso che faccia da riferimento per l'autorità regionale; per le modalità erogative dei corsi si potrà fare riferimento al Vademecum sulla formazione redatto dal Ministero della salute (vedi nota del Ministero della salute DGSAF0025415-P-07/11/2017)
- accettare il controllo e la vigilanza della Regione sullo svolgimento dei corsi
- dichiarazione del legale rappresentante attestante: di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso di corruzione, di frode, di riciclaggio; di non aver riportato condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare; di non essere soggetto a procedure a proprio carico di natura fallimentare, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo e procedimenti connessi a tali fattispecie normative; di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; di essere a conoscenza della sospensione della condizione di accreditamento derivante dall'accertamento delle eventuali non conformità, nonché della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti

Tali Enti, a seguito di valutazione positiva, sono iscritti in un apposito elenco regionale dei soggetti accreditati erogatori di IAA, istituito presso la competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali reso pubblico sul sito regionale.

Elenchi

Albo regionale dei soggetti eroganti formazione

Modulistica

Modulo per la richiesta di accreditamento ai fini della realizzazione di attività formative








Figure sanitarie e operatori

In Valle d'Aosta oltre a quanto stabilito dalle Linee guida alle figure professionali sanitarie e non ed agli operatori, si richiede di:

- aver superato il 21° anno d'età
- non essere nelle condizioni di interdizione dai pubblici uffici
- non aver riportato negli ultimi 5 anni condanna passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 727 del c.p. o all'art.544 del titolo IX bis c.p.
- > non essere sottoposto a misure di prevenzione personale nè a misure di sicurezza personale
- > aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura di danni per lesioni personali causati dagli animali coinvolti negli IAA

La struttura competente del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali dell'Assessorato alla sanità terrà gli elenchi delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA. Inoltre viene stabilito che le figure professionali e gli operatori che erogano IAA in strutture che non necessitano di nulla osta debbano far richiesta di registrazione alla Struttura complessa di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, questo provvederà a trasmettere la registrazione e la richiesta di iscrizione all'albo all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Nella modulistica per l'iscrizione all'albo regionale viene richiesto anche di precisare: che tipo di attività si intende svolgere ed eventuali attività di IAA già svolte in passato; dove si intende effettuarla e la relativa iscrizione della struttura al rispettivo registro; gli altri membri dell'equipe multidisciplinare iscritti all'elenco regionale che saranno coinvolti e viene anche richiesto di elencare gli animali coinvolti con i relativi identificativi.







Elenchi

Elenco regionale delle figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali

Modulistica

- Modulo per domanda iscrizione all'albo regionale delle figure professionali/operatori che erogano IAA
- Istanza di registrazione presso l'AUSL di figure professionali ed operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute

Centri e strutture

I centri specializzati con necessità di nulla osta devono fare richiesta alla struttura competente del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali per il tramite dell'azienda USL, che provvederà alla verifica della completezza o meno dei requisiti richiesti e terrà gli elenchi al fine di pubblicarli sul sito regionale e trasmetterli al CRN IAA.

Chiunque intende avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile, dovrà verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano negli elenchi. I responsabili di progetti che erogano IAA dovranno trasmettere al competente Assessorato alla sanità, Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, e al CRN IAA l'elenco dei progetti attivati nell'anno e la sintesi dei risultati raggiunti entro il 31 dicembre.

Verifiche e controlli

L'autorità regionale, in ottemperanza alle funzioni attribuitele, potrà effettuare verifiche per la valutazione del mantenimento dei requisiti gestionali e strutturali, anche per il tramite della struttura competente dell'AUSL. Le strutture competenti dell'AUSL provvederanno ad inoltrare alla struttura competente dell'Assessorato alla sanità il riscontro di eventuali non conformità e degli eventuali provvedimenti intrapresi. Viene stabilita anche una sanzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni regionali.







Elenchi

Elenco regionale dei centri specializzati e delle strutture pubbliche e private non specializzate

Modulistica

- Modulo per domanda iscrizione all'albo regionale da parte dei centri specializzati/strutture non specializzate che erogano TAA ed EAA con animali residenziali
- Nulla osta delle autorità sanitarie competenti







VENETO

Delibera della Giunta Regionale/ Provinciale

n. 170 del 23/02/2016

Recepimento e normazione regionale

La Giunta regionale con la <u>Deliberazione n. 170 del 23 febbraio 2016</u> recepisce l'Accordo Stato-Regioni. In precedenza in Regione vi era la Legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 3 con disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), che promuoveva la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendenti delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il recepimento delle Linee guida avviene per uniformare a livello nazionale l'ambito degli IAA. Nella deliberazione viene incaricato all'esecuzione dell'atto il Direttore della Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione del Veneto in collaborazione con il direttore della Sezione attuazione e programmazione sanitaria.

Formazione

Per quanto riguarda i corsi di formazione potranno essere realizzati da Enti di formazione iscritti all'elenco regionale degli organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002 per l'ambito della formazione continua.





APPENDICE

Sito del Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali

https://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza/interventi-assistiti-con-animali/

Linee guida nazionali per Interventi assistiti con gli animali

http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 opuscoliPoster 276 allegato.pdf

DigItal Pet

https://digitalpet.it/index.php/login

Vademecum corsi di formazione in ambito di interventi assistiti con gli animali

https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/interventi-assistiti-animali/normativa/2017-vademecum-requisiti-corsi-formazione-iaa.pdf

Principi di tutela e gestione degli equidi

http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 opuscoliPoster 292 allegato.pdf

Linee d'indirizzo per l'allevamento del coniglio

http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 2358 allegato.pdf

Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2513

Animal Welfare Index (AWIN)

https://cordis.europa.eu/project/id/266213/reporting/it





